



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 14 gennaio 2013

Il Resto del Carlino Bologna

QS: L'Axys inciampa e scende dalla vetta, Zuccarini fa volare il Monte a Zola 14/01/13 Sport	3
QS:Eurospar / Anzola 14/01/13 Sport	4

Il Sole 24 Ore

Prima casa, affitti, imprese: così l'Imu diventa più equa 14/01/13 Pubblica amministrazione	5
NORME E TRIBUTI: Sconti comunali a rischio in caso di irregolarità 14/01/13 Pubblica amministrazione	8
NORME E TRIBUTI: Denuncia Imu con le regole locali 14/01/13 Pubblica amministrazione	9
Il conto salato del fisco sul mattone 14/01/13 Pubblica amministrazione	10
Un Catasto vecchio che moltiplica la disparità 14/01/13 Pubblica amministrazione	12
NORME E TRIBUTI: Controllo incrociato sulle delibere 14/01/13 Pubblica amministrazione	13
L'Italia batte la Germania solo sui costi della burocrazia 14/01/13 Pubblica amministrazione	14
Stipendi pa, 3 miliardi di tagli 14/01/13 Pubblica amministrazione	15
In arrivo i test per i punti e le ristampe al rinnovo 14/01/13 Pubblica amministrazione	17
E' sempre reato circolare sprovvisti del titolo giusto 14/01/13 Pubblica amministrazione	18
Restyling europeo per le patenti 14/01/13 Pubblica amministrazione	19
NORME E TRIBUTI: Piano casa, più tempo in Campania e Piemonte 14/01/13 Pubblica amministrazione	21
NORME E TRIBUTI: Per la pa premiate le coibentazioni 14/01/13 Pubblica amministrazione	22
NORME E TRIBUTI: Anci risponde 14/01/13 Pubblica amministrazione	23
NORME E TRIBUTI: Fondo antidefault alla prova del piano di riequilibrio 14/01/13 Pubblica amministrazione	24
NORME E TRIBUTI: Censimento subito per i dirigenti senza concorso 14/01/13 Pubblica amministrazione	25
Nuovi oneri solo con tariffario 14/01/13 Pubblica amministrazione	26
NORME E TRIBUTI: Da fissare calendario e sconti 14/01/13 Pubblica amministrazione	28
NORME E TRIBUTI: Utenze non domestiche rivoluzionate dalla Tares 14/01/13 Pubblica amministrazione	29

Italia Oggi

Riforme della pa, andamento lento 14/01/13 Pubblica amministrazione	30
AVVOCATI OGGI: Derivati, niente autotutela locale 14/01/13 Pubblica amministrazione	32
Assegni familiari al rush finale 14/01/13 Pubblica amministrazione	33
La patente rinnova la sua veste 14/01/13 Pubblica amministrazione	35

Promozione Girone B La capolista cade in casa contro La Pieve, Fiorano troppo forte per il Val.Sa. Anzolavino sempre fanalino di coda
L'Axys inciampa e scende dalla vetta, Zuccarini fa volare il Monte a Zola

Solierese	1
Anzolavino	0

SOLIERESE: Neri, Cattini (5'pt La Morgia), Lussardi, Agazzani, Prandi, Di Fazio (19'pt Guidetti), Modica, Pattacini (31' st Gussi), Azzouzi, Pannullo, Di Giammarco. All. Nannini.

ANZOLAVINO: Menarini, Marani, Cavallo (35' st Barbolini), Santinami (25' st laidanza), Pelotti, Vignoli, Monaco, Benuzzi, Franchi, Cavallaro, Mantovani. All. Foschi.

Arbitro: Del Rio di Reggio Emilia.

Rete: 38' pt Pattacini.

Note: ammoniti Santinami, Pattacini, Guidetti.

※ Soliera (Modena)

IN UN MATCH DELUDENTE, dove nessuna squadra si meritava la vittoria, ad avere la peggio è stato l'Anzolavino, dopo il grave infortunio in uscita di Menarini (38'). Sfida anomala: solo tre i tiri nello specchio della porta per due team arrugginiti dalla sosta invernale. La svolta arriva al 38' su rete di Pattacini. La seconda frazione gioco è ancora avara di emozioni: per i due team lo spettacolo è rimandato ad altra data. Gli unici sussulti arrivano al 16' st con un contropiede di Pannullo stoppato dal valido Pelotti. L'Anzolavino prova a crescere, ma al 36' Cavallaro, davanti a Neri, spara alto. Gli uomini di Foschi vanno ancora vicini al pareggio: corner al 44' st, Solierese trema, ma la palla finisce a lato.



Eurospal	85
Anzola	59

4 TORRI FERRARA: Caneto 32, Strivieri 8, Agostini 11, Fenati 5, Bertocco 6, Pusinanti 12, Marchetti 8, Franchini, Marzola 3, Ardizzoni, Demartini ne. All. Conti.

ANZOLA: Morini, Mazzanti 6, Ungaro 12, Venturi 2, Fiorini 9, Lambertini 5, Franchini 7, Di Talia 6, Kalfus, Cavalieri, Poluzzi 2, Zanata 10. All. Binelli.

Arbitri: Baldini e Teodorani.

Note: parziali 17-8; 41-20; 58-42.



Prima casa, affitti, imprese: così l'Imu diventa più equa

Dieci proposte per superare le criticità del 2012

PAGINA A CURA DI
Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente

Un po' come alla vigilia dei Mondiali, quando tutti gli italiani si sentono allenatori della nazionale di calcio, in questa campagna elettorale tutti i politici hanno il loro personalissimo schema per l'Imu. Dall'abolizione sull'abitazione principale all'azzeramento dell'imposta per i redditi più bassi, le propo-

3,8 miliardi

Il gettito dalla prima casa
Circa 19 milioni di prime abitazioni pagano quasi 4 miliardi di Imu

ste sono tante e diverse, ma spesso appena abbozzate e difficilmente sostenibili per le casse pubbliche. C'è sempre qualcuno, insomma, che vorrebbe giocare con quattro punte e un tre-quartista.

Oltre l'abitazione principale

Che l'imposta sugli immobili vada modificata per renderla più equa, l'ha detto anche l'Unione europea. Il problema, se mai, è fino a che punto spingersi. Il tributo è già molto caro e non si può facilmente pensare di alzarlo su alcuni tipi di edifici e abbassarlo su altri. Piuttosto, nel 2013 lo Stato e i Comuni dovranno

rinunciare a una parte dei 23-24 miliardi incassati tra acconto e saldo dell'anno scorso.

Azzerare il prelievo sulla prima casa - secondo le ultime stime - costerebbe circa 3,8 miliardi. Una cifra che può sembrare tutto sommato "sostenibile", ma che va letta nel contesto generale dei conti pubblici. Intanto, bisognerà monitorare l'andamento delle entrate tributarie e quello dello spread, che influenza la spesa per interessi sul debito pubblico. E poi non si può dimenticare che il 1° luglio è previsto l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva dal 21 al 22%, che il presidente uscente del Consiglio, Mario Monti, ha già detto di voler evitare. La stessa Europa ha lanciato un avvertimento con il commissario agli Affari economici, Olli Rehn: «È importante che l'Italia resti lontano dalle acque agitate». Come dire: l'Imu si può correggere, ma con prudenza e facendo attenzione ai conti pubblici.

Le manovre sulla prima casa, comunque, non esauriscono la lista dei correttivi alle distorsioni che sono emerse nel primo anno di applicazione dell'Imu. Il grafico a lato elenca dieci possibili ambiti di intervento, indicando alcune soluzioni possibili. Contro le disparità di trattamento generate dai vecchi valori catastali, nell'immediato, c'è poco da fare, anche perché la riforma prevista dalla delega fiscale è stata affossata nel finale

di legislatura. D'altra parte, su molti altri punti rilevanti si potrebbe ragionare in tempi brevi.

Un tema particolarmente delicato - soprattutto in tempi di crisi - è quello delle case affittate a canone concordato. Con l'Imu la convenienza a scegliere questa formula contrattuale, da parte dei proprietari, si è drasticamente ridotta. E il rischio è che l'aumento del prelievo venga scaricato (almeno in parte)

sugli inquilini, o che un numero di crescente di abitazioni rimangano sfitte: per scelta dei proprietari o per mancanza di affittuari.

Un altro dossier che dovrebbe essere riaperto è quello degli immobili d'impresa. È vero che nel 2013 tutto il gettito derivante dai capannoni e dai fabbricati produttivi finirà allo Stato, ma ai Comuni resterà pur sempre la possibilità di alzare l'aliquota fino all'1,06% per incassare uno 0,3% di imposta. Una tentazione pericolosa, in tempi di ristrettezze finanziarie per gli enti locali.

Correzioni a costo zero

Anche l'Imu, comunque, ha il proprio pacchetto di riforme a costo zero per le casse dello Stato. Che in questo caso si tradurrebbero nella stesura di un testo unico capace di raggruppare tutte le norme di legge applicabili al tributo, risolvendo i conflitti con la vecchia Ici e chiarendo gli ultimi casi dubbi. Certo, intervenire sulle leggi richiede altre leggi, ma è un impegno a cui nessun Governo potrà sottrarsi, visto che l'Imu per quest'anno è ancora «sperimentale» e dal 2014 dovrà andare a regime. E poi, leggi a parte, le modalità di versamento, rimborso e dichiarazione possono essere razionalizzate con semplici atti amministrativi.

twitter@c_delloste
twitter@par_gio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 2



L'analisi delle modifiche



LEGENDA: RILEVANZA E REALIZZABILITÀ ■■■■■ BASSA ■■■■■ MEDIA ■■■■■ ALTA

1
RIFORMA DEL CATASTO

CORREGGERE I VALORI
Oggi l'Imu è calcolata su valori catastali del tutto scollegati dal prezzo di mercato degli immobili. In centro a Napoli, ad esempio, le case si vendono mediamente a 3,5 volte l'imponibile Imu. Alla periferia di Bari, invece, il rapporto scende a 1,2 e il peso relativo del tributo raddoppia. Ci sono anche

grandi differenze nella stessa città, tra centro e periferia, e tra edifici antichi e costruzioni più recenti. La soluzione è una riforma complessiva del catasto, che però richiederebbe quattro o cinque anni e non è neppure partita, dato che la delega fiscale è stata travolta dalle dimissioni del Governo



2
TASSAZIONE PRIMA CASA

RIPENSARE LE DETRAZIONI
Oggi tutte le abitazioni principali hanno una detrazione di 200 euro (maggiorata di 50 euro per ogni figlio under 26). Alcuni Comuni, come Milano, hanno alzato l'aliquota sugli alloggi accatastati in categorie di pregio, ma in Italia gli edifici di lusso sono pochissimi e il 71% delle case è censito come

"normale" (A/2 e A/3). Per tutelare di più le famiglie a basso reddito - a maggior ragione se penalizzate dalla classificazione catastale dell'immobile - si potrebbe rendere la detrazione inversamente proporzionale al reddito e/o legarla ad altri indicatori di bisogno (Isee, presenza di disabili o disoccupati, mutuo in corso, eccetera)



3
DEFINIZIONE DI PRIMA CASA

IL PERIMETRO DELLA FAMIGLIA
La definizione di «abitazione principale» dettata dal decreto salva-Italia è più restrittiva di quella che si applicava con l'Ici. Ad esempio, secondo la legge, pagano come seconda casa l'alloggio dato in uso a un figlio e quello del carabiniere che vive in caserma. Ma anche, più semplicemente, l'unico


appartamento - magari ereditato - posseduto da un giovane che dal lunedì al venerdì abita in affitto per lavoro in un'altra città. La stretta del salva-Italia serve a evitare gli abusi, ma si potrebbe lasciare ai Comuni maggiore libertà di manovra, fermi restando gli equilibri del bilancio locale e i controlli contro gli evasori



4
IMMOBILI D'IMPRESA

IL RISCHIO DI ALTRI RINCARI
La legge di stabilità 2013 lascia ai Comuni tutta l'Imu, tranne quella sui fabbricati del gruppo catastale D (capannoni ed edifici produttivi). Su questi immobili, l'Imu sarà incassata dallo Stato con l'aliquota base dello 0,76%, ma i Comuni potranno alzare il livello del prelievo fino all'1,06%,



incamerando la differenza. Viene meno, così, la possibilità di ridurre l'aliquota - prevista per il 2012 anche se poco usata - e si crea il rischio di un allineamento del prelievo al massimo, soprattutto nei piccoli Comuni con grandi zone industriali. Il meccanismo va ripensato per non penalizzare ancora di più le imprese



5
«CONCORDATI» MENO TASSATI

SERVE UNO SCONTO MIRATO
Il passaggio dall'Ici all'Imu ha comportato un rincaro per tutti gli immobili, ma i più penalizzati - in proporzione - sono gli alloggi affittati a canone concordato, in cui il proprietario ha accettato di guadagnare meno in cambio di uno sconto del prelievo ordinario sui redditi (ora limato dalla riforma del

lavoro) e, spesso, di una riduzione dell'Ici decisa dal Comune. Passare da un'Ici dello 0,1% a un'Imu dello 0,6% vuol dire moltiplicare il tributo di nove volte, se si considera anche l'aumento dei coefficienti. Serve uno sconto mirato, come chiesto da inquilini e proprietari, per evitare che aumentino i canoni o le case lasciate sfitte



6
L'ERRORE SULLO SFITTO

UNA STORTURA DA RADDRIZZARE
L'Imu sugli immobili a disposizione assorbe anche l'Irpef sui redditi fondiari: è una delle norme del decreto sul fisco municipale che sono state "anticipate" dalla manovra Monti. Quello stesso decreto, però, prevedeva anche un'aliquota dimezzata per i fabbricati d'impresa e per quelli

affittati, aliquota che invece non è stata ridotta. Di conseguenza, oggi gli immobili tenuti a disposizione beneficiano di un "premio" implicito: dove il Comune differenzia l'aliquota, il premio viene meno, dove invece la lascia uguale su tutti i fabbricati, lo squilibrio rimane. È una stortura che va corretta

LA VALUTAZIONE	
RILEVANZA	MEDIA
REALIZZABILITÀ	MEDIA

7
IL PRELIEVO SULL'INVENDUTO

PRELIEVO DA CALMIERARE
Le case realizzate dai costruttori e rimaste invendute pagano l'Imu ad aliquota piena, a meno che il Comune non abbassi il prelievo, portandolo fino allo 0,38 per cento. Tra i Comuni capoluogo di provincia, però, solo uno su venti ha previsto riduzioni e l'aliquota media è comunque allo 0,74 per

cento. Con le vendite del mercato immobiliare in costante diminuzione e l'edilizia in crisi, molte imprese di costruzioni rischiano di chiudere i battenti, anche per il peso dell'Imu su centinaia o migliaia di unità abitative. Pur nel rispetto dei vincoli di bilancio, andrebbe prevista una misura specifica

LA VALUTAZIONE	
RILEVANZA	ALTA
REALIZZABILITÀ	MEDIA

8
PIÙ CERTEZZE AI COMUNI

COMPLICAZIONI DA EVITARE
I bilanci preventivi per il 2012 sono stati approvati da molti Comuni a ridosso della scadenza del 31 ottobre, quando di "preventivo" non avevano quasi più nulla. La spiegazione delle proroghe e dei ritardi è legata alla necessità per gli amministratori locali di coprire i minori trasferimenti statali con gli

incassi dell'Imu. Ma l'incertezza ha generato anche una sorta di tassa occulta, spingendo in qualche caso ad alzare le aliquote per garantirsi un margine di sicurezza. Per il 2013 servono più certezze e più in anticipo, anche se il nuovo fondo rischia di generare altre complicazioni nella distribuzione delle risorse

LA VALUTAZIONE	
RILEVANZA	ALTA
REALIZZABILITÀ	MEDIA

9
RISOLVERE I DUBBI

SERVE UN TESTO UNICO
Sette tra leggi, decreti e decreti legislativi, di cui cinque emanati negli ultimi 12 mesi. E poi una decina tra circolari, risoluzioni e regolamenti. La disciplina dell'Imu non è molto "datata", ma ha già stata ritoccata varie volte e pone gli operatori di fronte a non pochi problemi interpretativi. Basti

pensare a come tassare i fabbricati inagibili che siano al tempo stesso di interesse storico. Al di là delle decisioni che toccano l'entità del tributo, servirebbe quanto meno un'opera di attenta manutenzione legislativa - meglio ancora se con la stesura di un testo unico - per delineare una cornice certa (e si spera stabile) di regole


LA VALUTAZIONE	
RILEVANZA	MEDIA
REALIZZABILITÀ	ALTA

10
ADEMPIMENTI «LIGHT»

RETTIFICHE E CORREZIONI
L'Imu si paga con il modello F24 che arriva sul circuito gestito dalle Entrate, ma per correggere gli errori nei codici tributo bisogna rivolgersi ai Comuni. Allo stesso modo, bisogna chiedere ai Comuni il rimborso della quota statale dell'Imu, che non può essere compensata con le imposte statali,

come l'Irpef. L'iter andrebbe snellito, così come andrebbero semplificate le modalità di pagamento: il bollettino postale è arrivato troppo a ridosso del saldo ed è stato usato da una piccola quota di contribuenti. Sulla dichiarazione Imu, poi, si rischia la Babele delle comunicazioni ad hoc con regole locali

LA VALUTAZIONE	
RILEVANZA	ALTA
REALIZZABILITÀ	ALTA



Le infrazioni nella dichiarazione

Sconti comunali a rischio in caso di irregolarità

Luigi Lovecchio

Nell'Imu, ancor più che nell'Ici, l'adempimento dichiarativo appare del tutto svincolato dalla tempistica dei versamenti. Per questo motivo, potrà verificarsi di frequente che, pur in assenza della denuncia, i pagamenti siano stati effettuati correttamente. In tale eventualità, risulterà applicabile la medesima sanzione vigente nell'Ici, pari cioè all'importo fisso di 51 euro. Questa penalità, inoltre, potrà essere ridotta ad un terzo se si presta acquiescenza all'atto di contestazione del Comune.

È sempre possibile inoltre regolarizzare l'omissione in sede di **ravvedimento operoso**, ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 472/1997. In proposito, si ritiene che - poiché nell'Imu come nella generalità dei tributi locali non esiste alcuna previsione che sancisca la nullità della dichiarazione tardiva - sia ammissibile il ravvedimento lungo, con presentazione della denuncia entro un

anno dalla scadenza del termine. E questo in virtù dell'articolo 13, lettera b), Dlgs 472/1997. In questa eventualità, la sanzione diventa un ottavo di 51 euro, cioè 6,38 euro.

Le cose cambiano se l'omissione dell'obbligo dichiarativo è correlata a una violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta. Si pensi ad esempio a un contribuente che ha acquistato un'area edificabile nei primi mesi del 2012 senza aver pagato l'Imu. Oppure al soggetto che già possedeva l'area al 1° gennaio dell'anno scorso e che tuttavia ha continuato a pagare l'imposta sul medesimo valore del 2011, pur in presenza di un incremento del valore di mercato. In entrambe le ipotesi appena descritte, l'interessato avrebbe dovuto pagare correttamente l'Imu nel corso del 2012 sul valore al 1° gennaio dello stesso anno e dovrebbe presentare la denuncia entro il 4 febbraio 2013.

Se omette tale adempimento, il contribuente incorre

nella violazione sostanziale dell'obbligo dichiarativo. In tale eventualità, la sanzione unica varia dal 100% al 200% dell'imposta non pagata.

In caso di infedeltà della dichiarazione che si accompagna anch'essa a un pagamento inferiore al dovuto (ad esempio, l'area edificabile è stata dichiarata per un importo inferiore al valore di mercato), la sanzione diventa dal 50% al 100% del tributo non versato. Se invece il contribuente ha ommesso o irregolarmente eseguito il pagamento dell'imposta con riferimento a un fabbricato che non deve essere dichiarato, la sanzione è quel-

la ordinaria del 30 per cento. È il caso ad esempio di un soggetto che ha acquistato un fabbricato transitando dal Mui ma non ha versato il tributo.

Di regola la presentazione della denuncia non costituisce un onere necessario per l'applicazione di agevolazioni o esenzioni. L'omessa dichiarazione non preclude ad esempio la spettanza della riduzione a metà per i fabbricati storici. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato un'aliquota ridotta nei riguardi dei fabbricati locati, subordinandola alla presentazione della denuncia Imu con l'indicazione degli immobili affittati, l'omesso assolvimento della condizione posta nella delibera si traduce nell'inapplicabilità dell'agevolazione locale. La sanzione sarà pertanto rappresentata dal 30% dell'importo versato in meno, rispetto a quello dovuto ad aliquota ordinaria. Resta ovviamente ammissibile la dichiarazione tardiva per mezzo del ravvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Immobili. I sindaci possono dettare modalità diverse di comunicazione o chiedere l'allegazione di documenti extra

Denuncia Imu con le regole locali

Spedizione entro il 4 febbraio - Necessario verificare la normativa cittadina

Giuseppe Debenedetto

Scade lunedì 4 febbraio il "primo" termine per presentare la **dichiarazione Imu**. Entro questa data, infatti, dovranno rispondere all'appello tutti i proprietari di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio al 5 novembre 2012 (data di pubblicazione del decreto 30 ottobre 2012). Per quelli in relazione ai quali l'evento rilevante ai fini Imu si è verificato in un momento successivo, invece, resta il termine "mobile" e ordinario di 90 giorni: ad esempio, in caso di acquisto di un'area edificabile avvenuto il 15 dicembre 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 15 marzo 2013.

La casistica rilevante

La dichiarazione Imu va normalmente presentata al Comune sul cui territorio si trovano gli immobili. Nell'ipotesi residuale di immobili ubicati in più Comuni, vanno invece presentate tante dichiarazioni per quanti sono gli enti in-

teressati, non essendoci più la regola dell'Ici che prevedeva il pagamento dell'imposta al solo Comune in cui insisteva la maggior parte dell'immobile.

Le istruzioni ministeriali ribadiscono il principio secondo il quale l'obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute modifiche rispetto alle dichiarazioni Ici già presentate ed in genere quando le variazioni non sono conoscibili dal Comune. La platea dei contribuenti coinvolti nell'operazione viene quindi distinta in due gruppi:

- immobili che godono di riduzioni dell'imposta;
- mancanza per i Comuni delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento.

Nelle istruzioni vengono peraltro evidenziati i casi per i quali la dichiarazione non va presentata. Tra questi spicca la situazione più frequente dell'**abitazione principale**, che non va quasi mai dichiarata, neppure se si ha diritto alla maggiore de-

trazione di 50 euro per i figli conviventi sotto i 26 anni. Fa eccezione il caso dei coniugi non separati che hanno residenze diverse nello stesso Comune, con obbligo di dichiarare solo l'abitazione che fruisce delle agevolazioni prima casa. Le istruzioni delle Finanze precisano che anche le pertinenze dell'abitazione principale non vanno dichiarate. Scatta invece l'obbligo di presentare la dichiarazione se si tratta di un'area pertinenziale all'abitazione principale.

Tutti gli atti che transitano dal sistema notarile del Mui (modello unico informatico) - come ad esempio una compravendita - non vanno denunciati, in quanto sono disponibili ai Comuni tramite l'interscambio dei dati catastali. Per le stesse ragioni, non vanno dichiarati i fabbricati rurali, anche se esenti in quanto ubicati in Comuni classificati dall'Istat come montani: la ruralità risulta infatti annotata agli atti dell'agenzia del Territorio. Ugualmente non vanno dichiarati i terreni ubicati in Comuni montani o collinari in quanto esenti.

I fabbricati esenti

Gli immobili esenti vanno dichiarati solo se rientranti nei casi previsti dalle lettere c) e i) dell'articolo 7, Dlgs 504/92 (usi culturali e attività non commerciali), ma l'adempimento andrebbe esteso anche agli immobili pubblici istituzionali, trattandosi di un'informazione non conoscibile dai Comuni. Gli **enti non commerciali** non dovranno comunque rispettare il termine

del 4 febbraio: per loro è previsto un modello di dichiarazione specifico, non ancora approvato. Si dovrà quindi attendere il decreto in cui verrà indicato anche il termine di presentazione, come precisato dal dipartimento delle Finanze con la recente risoluzione 1/DF del 2013 (si veda il Sole 24 Ore del 12 dicembre).

Un'altra situazione potenzialmente critica riguarda i coniugi separati, per i quali l'obbligo dichiarativo scatta solo quando l'ex casa coniugale non si trova né nel Comune di nascita dell'assegnatario né nel Comune di celebrazione del matrimonio. Ciò sul presupposto che quest'ultimo dovrà «informare il comune di nascita degli ex coniugi dell'avvenuta modificazione dello stato civile». Tuttavia l'informativa va fatta solo in caso di divorzio e non anche nel caso di separazione (articolo 49 Dpr 396/2000). Inoltre ai Comuni arrivano in genere le sentenze non definitive, che rinviano a successivi provvedimenti la decisione sulle altre questioni, tra cui l'assegnazione della casa coniugale. Pertanto, difficilmente i Comuni saranno in grado di reperire i dati necessari, tant'è che alcuni richiedono comunque la presentazione di una specifica comunicazione.

Occorre quindi prestare particolare attenzione alle regole fissate dai singoli comuni, esaminando i regolamenti comunali e considerando le eventuali modifiche intervenute entro il 31 ottobre 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il conto salato del fisco sul mattone

In 50 anni una famiglia tipo può pagare oltre 150mila euro fra imposte su acquisto e possesso

PAGINA A CURA DI

**Saverio Fossati
Gianni Trovati**

Quasi quasi me ne compro un'altra. Con quello che il Fisco prende dalla casa, nel corso della vita media "immobiliare" di un cittadino, ci scapperebbe un altro bilocale. Insomma, è come se lo Stato avesse fatto un gigantesco investimento sul mattone, però senza tirare fuori un euro: il titolo di possesso è sufficiente a garantire la spremitura annuale, che dopo 50 anni assume dimensioni incredibili, intorno ai 150mila euro e passa. Manon basta: il rapporto tra valori di mercato e peso fiscale complessivo è spaventosamente sperequato, al punto che 30 anni in un signorile appartamento in una grande città costano fiscalmente meno di un bilocale di vacanza al mare, cioè 115mila euro contro 122mila.

Nei tre esempi riportati qui a fianco sono stati ricostruiti tre percorsi immobiliari tipo. Il primo di una famiglia più abbiente, con due figli, che compra un appartamento abbastanza bello, in buono stato e in zona semi-centrale a Milano (via Solari), al costo di 540mila euro. Già come primo step, benché di tratti di prima casa, ci sono oltre 12mila euro da sborsare, più l'Iva sui compensi notaio e agenzia immobiliare: 16.275 euro in tutto.

Poi arrivano le tasse annuali, pesanti come l'Imu (si tratta di un immobile in categoria A/2, con valore catastale di 277.647 euro), e la Tares, che debutta quest'anno, anch'essa non proprio leggera, per un totale di 1.400 euro.

Ma non basta: sui consumi essenziali per poter dire che una casa sia effettivamente abitabile

(luce, riscaldamento e manutenzione straordinaria condominiale) gravano una miriade di imposte erariali più l'Iva, per cui si aggiungono altri 1.300 euro. Insomma, alla fine si tratta di 3.100 euro all'anno ingoiati dal fisco, cui però vanno sommati quelli dell'acquisto, ammortizzati nell'arco di 20 anni, perché mediamente è questo il periodo di possesso della prima casa, prima di acquistarne un'altra più grande. In totale, quindi, 70.298 euro, cioè 3.515 all'anno. Le spese fiscali per l'eventuale mutuo sarebbero coperte dalla detrazione del 19% degli interessi, che può arrivare a 3mila euro annui, quindi non è stata considerata.

Il momento del salto di qualità è l'acquisto della casa più grande, che avviene quando i due figli cominciano a essere grandi e ci vuole una stanza in più e magari più spazio nella zona living. La famiglia decide quindi rivendere la casa e acquistarne un'altra, in modo da non perdere i benefici fiscali e anzi da poter beneficiare, sul secondo acquisto, di un credito d'imposta pari a quanto pagato per imposte di registro, ipotecarie e catastali vent'anni prima (sempre sperando che le imposte non aumentino). Per questo la spesa fiscale è di "soli" 8.128 euro in tutto. Trattandosi di una casa più grande, sempre dello stessa tipologia (il costo è di 675mila euro), le imposte su possesso e consumi aumentano, e alla fine il totale è di 3.854 euro all'anno. Ipotizzando che questa casa venga posseduta per trent'anni (e sempre ipotizzando costi e imposte più o meno uguali, almeno in termine di potere d'acquisto), sommando i due lunghi periodi (50 anni in totale), si arriva all'incredibile

importo di 185.910 euro, il costo di un buon monolocale o di un bilocale periferico nella stessa città: questa è "la casa del fisco", comprata con le tasse del contribuente in comode rate annuali.

Se passiamo alla seconda tipologia, quella della famiglia con un solo figlio, più modesta, che vive a Roma e si accontenta di un trilocale (categoria A3 in zona Bologna a Roma) con ingressino, soggiorno e due stanzette da 80 metri quadrati, le spese fiscali sono ovviamente minori (ma non poi di moltissimo): 10.213 euro per l'acquisto e 2.345 annue tra Imu, Tares e consumi. Totale 2.855 euro all'anno. Anche questa famiglia cambia casa dopo 20 anni; passando agli ambiti 100 metri con un po' più di spazio e beneficiando del credito d'imposta su quanto pagato per la prima. La casa, comunque, non costerà meno di 3.290 all'anno, ammortizzando le spese fiscali dell'acquisto, e alla fine, per i 50 anni passati avendo sopra la testa un tetto di proprietà, ecco che si arriva a 155.814 euro totali. Considerando la differenza di valore delle due immobili, lo scarto fiscale, rispetto alla casa della famiglia più ricca, è davvero piccolo.

Se poi consideriamo la terza situazione, quella della seconda casa, il classico bilocale al mare, a Chiavari Ponente, 60 metri quadrati vista mare pagati 240mila euro, il fisco appare ancora più pesante. Si tratta di un immobile per le vacanze, poco usato, con consumi assai minori ma con un'Imu terrificante perché è una seconda casa, per non parlare delle imposte sull'acquisto. Così, per un possesso di 30 anni, si arriva a 122.208 euro di spesa totale, 4.074 all'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 3



Il grafico prende in considerazione la «vita fiscale» di due famiglie in relazione alla propria abitazione. Il primo profilo è rappresentato da una famiglia più benestante e con due figli, il secondo da una più "popolare" con un solo figlio, ma in entrambi i casi la vicenda è simile: la prima abitazione, più piccola, viene tenuta per 20 anni, per poi essere rivenduta e sostituita con un'abitazione più grande. Per entrambe le famiglie, i figli convivono con i genitori per 25 anni. Il quadro è poi completato

dal carico fiscale relativo a una seconda abitazione al mare, tenuta per 30 anni. L'analisi è distinta in due parti:

Imposte all'acquisto
Sono tutte le imposte legate all'acquisto dell'immobile, e in particolare:
- Imposta di registro: è pari, per l'abitazione principale, al 4% del valore catastale (i calcoli sono effettuati su valori catastali reali delle città indicate). Per l'acquisto della seconda abitazione

principale, in caso di vendita della prima, si sconta l'imposta di registro versata sul primo immobile
- Notaio: è l'Iva al 21% versata sull'onorario del notaio
- Agenzia: è l'Iva al 21% versata sul compenso all'agenzia immobiliare (il compenso è mediamente pari al 3% del valore di mercato dell'immobile)
- Bollo, archivio, tassa ipo-catastale, visura e imposta ipo-catastale: sono valori fissi o variabili di pochissimo, che



prescindono dalla tipologia e dal valore della casa
Imposte di gestione
- Imu: è calcolata in base al valore catastale dell'immobile considerato, applicando le aliquote reali previste nel 2012 nei Comuni indicati (4,6 per mille a Milano, 5 per mille a Roma e 10,6 per mille per la seconda casa a Chiavari)
- Tares: stimata in base ai valori di Tarsu o Tari 2012, a cui si aggiungono gli eventuali

adeguamenti per la copertura integrale del costo del servizio e la «maggiorazione» (30 centesimi al metro quadrato) per il finanziamento dei servizi «indivisibili»
- Spese manutenzione: è l'Iva al 21% versata sulle spese di manutenzione dell'immobile, stimate in base alla sua dimensione
- Consumi: è l'Iva versata sui consumi di acqua, riscaldamento ed energia, stimati in base al profilo della famiglia

Gli esempi


Il peso fiscale che grava su due alloggi a Milano e a Roma nell'arco dei primi 20 anni di possesso e dei successivi 30. In basso, il caso di una seconda casa posseduta per 30 anni. **Valori in euro**

L'abitazione principale



* Il valore più basso è relativo ai primi 5 anni, in cui sono ancora presenti i figli

La seconda casa



L'ANALISI**Saverio Fossati
Gianni Trovati****Un Catasto
«vecchio»
che moltiplica
le disparità**

Ecco un buon tema per chi in campagna elettorale vuole attirare l'attenzione degli elettori con qualche analisi concreta più che con le accuse incrociate o i toni millenaristici. Il Fisco sul mattone interessa tutti, dai proprietari che versano le imposte, agli inquilini che le subiscono con il costo dei canoni d'affitto fino ai sindaci che le incassano e su questa base fanno poggiare una parte sempre più ampia dei costi locali. Nelle sue prime battute, la campagna elettorale sul tema si è incagliata soprattutto nel tradizionale dibattito sì o no all'Imu sull'abitazione principale, ma depositati i simboli è arrivato il momento di squadernare i programmi. Dopo un anno che ha visto le imposte sul mattone aumentare di botto del 36,8%, l'audience dei cittadini è assicurata. E gli argomenti non mancano.

La scorsa settimana è stata l'Ue a pronunciare la parola magica della «progressività», mettendo sotto esame l'Imu e gli effetti della mancata riforma del Catasto. Ma se si allarga lo sguardo a tutti i capitoli della ricca storia fiscale di ogni casa, il problema si fa ancora più

importante.

Tra le due famiglie esaminate nel grafico qui a fianco corre una differenza di reddito nell'ordine del 40-50%. Le due abitazioni acquistate nel corso della propria vita dalla prima famiglia valgono 1,2 milioni di euro, quelle comprate dalla seconda arrivano invece a 548mila euro, il 54% in meno. Nel conto presentato dal Fisco, però, queste differenze impallidiscono, e la forbice fra la prima e la seconda famiglia non arriva al 20 per cento. In tutti i casi, il costo fiscale dell'abitare oscilla tra i 3mila e i 4mila all'anno, un trattamento da bene di lusso. Un lusso «obbligato», e particolarmente regressivo quando il reddito a disposizione si alleggerisce.

A spiegare lo scarso interesse che il Fisco immobiliare nutre per i diversi livelli di reddito e patrimonio dei contribuenti sono diversi fattori. Alcuni sono inevitabili, a partire dal fatto che il livello dei consumi di luce, acqua e utenze, la produzione di rifiuti o le spese di manutenzione non sono direttamente proporzionali al benessere delle famiglie. Il grosso, però, viene da altro, e nasce prima di tutto dal fatto che i parametri con cui si calcolano le tasse del mattone hanno ormai assunto una distanza siderale dalla realtà dei valori in gioco. Un ruolo di peso negli squilibri è svolto dall'Imu che, come mostra il «decalogo» a pagina 2, ha parecchi ritocchi in lista d'attesa. Finora la politica, che ha preferito affossare la riforma del Catasto perché troppo presa dalle smanie pre-elettorali, non ha dato una gran prova di sé. Gli spazi per migliorare, quindi, non mancano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Prima dell'adempimento. Riscontro con le ultime modifiche e la disciplina delle entrate

Controllo incrociato sulle delibere

Pasquale Mirto

Capire se si è obbligati a presentare la dichiarazione Imu non è operazione semplice, soprattutto se l'immobile da dichiarare è destinatario di un'aliquota agevolata. In questo caso, infatti, prevalgono gli eventuali obblighi dichiarativi previsti dalle delibere comunali.

Le ipotesi più frequenti riguardano gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale, quelli non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Tuir, gli immobili posseduti dai sog-

getti Ires e, infine, gli immobili locati. In tutti questi casi, le istruzioni alla dichiarazione Imu precisano che la dichiarazione non deve essere presentata nel caso in cui il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, abbia previsto specifiche modalità per il riconoscimento dell'aliquota agevolata, «consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di adempimenti formali e comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un'autocertificazione».

È importante allora districar-

si tra gli atti emanati dal Comune. Ma anche questa operazione non è facile, perché alcuni enti hanno approvato le **delibere delle aliquote Imu** e i regolamenti ad inizio 2012, ma poi li hanno dovuti ripensare, a seguito delle consistenti modifiche alla disciplina Imu apportate dal Dl 16/2012. Alcuni Comuni hanno preferito riapprovare integralmente i propri atti, altri invece hanno apportato solo delle modifiche e integrazioni, sicché si è costretti a una lettura combinata di più atti, facendo ben attenzione a consultare anche il più recente. Altri, ancora,

hanno ricevuto rilievi dal ministero e anche in questi casi si è proceduto alla riapprovazione integrale o all'integrazione degli atti precedenti.

Aliquote e regolamenti Imu devono essere pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze. E proprio dal sito ufficiale si può notare che ci sono anche Comuni che non hanno approvato il regolamento (Gorizia, Trani, Modena) o le aliquote (Barletta). In assenza di regolamento Imu, le disposizioni di carattere generale, come l'importo minimo di pagamenti e rimborsi, sono contenute nel regolamento generale

delle entrate. In caso di mancata approvazione della delibera delle aliquote, invece, si applicano automaticamente le aliquote e la detrazione nella misura base prevista dalla norma.

Nella stragrande maggioranza dei casi i Comuni hanno previsto una variegata articolazione di aliquote, partendo normalmente da un'aliquota ordinaria Imu massima, e prevedendo poi aliquote agevolate - peraltro spesso ben al di sopra dello 0,76% - la cui spettanza è normalmente subordinata alla presentazione di un'apposita comunicazione su modello predisposto dal Comune stesso e con tempi di presentazione non sempre agganciati a quelli di presentazione della dichiarazione Imu.

Oltre alle aliquote agevolate, molti Comuni hanno anche innalzato la detrazione per abitazione principale solo con riferimento a casi di disagio sociale, anche in questo caso da dichiarare al Comune con apposito modello. Occorrerà, quindi, "interrogare" le delibere comunali e verificare se la spettanza delle agevolazioni Imu è subordinata alla presentazione di un'apposita comunicazione, ed occorrerà anche verificare se il Comune ha già predisposto i vari modelli di comunicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il sito delle Finanze con le delibere
www.finanze.it

Pagina 3



Il confronto. I bilanci dal 1995 al 2010

L'Italia «batte» la Germania solo sui costi della burocrazia

È anche grazie al drastico taglio dato alla spesa per i servizi generali, che comprende soprattutto le uscite per la macchina dello Stato (stipendi e acquisti di beni) che l'Italia tiene il passo con alcuni Stati chiave europei.

Certo, la Germania dell'inflexibile Merkel (e prima ancora di Schroeder) resta inarrivabile, con i suoi quasi sette punti di diminuzione della spesa primaria conquistati in 15 anni. Ma in questa stessa prospettiva l'Italia, nel complesso, non sfigura di fronte a Francia, Spagna e Regno Unito, nel difficile cammino per tenere a bada i fondamentali della spesa.

A tirare le fila degli ultimi 15 anni di spesa primaria è sempre la Ragioneria generale dello Stato che nel suo «Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato 2012» dedica alcuni passaggi anche al confronto internazionale sulle strategie di allocazione delle risorse pubbliche. E il risultato presenta molte conferme e qualche sorpresa (si veda la tabella qui sotto). L'Italia infatti esce vincente dalla sfida per tenere a bada i costi della macchina orga-

nizzativa pubblica: dal 1995 al 2010 l'incidenza dei «Servizi generali» sul Pil è diminuita di 5,8 punti, un record assoluto, considerando che al secondo posto si classifica la Spagna, che è riuscita però a tagliare solo il 2,2% della spesa per questa voce.

Con la spesa primaria (sia di parte corrente che in conto capitale) si assicurano i bisogni fondamentali dei cittadini: dalla sanità all'istruzione, dal sostegno all'industria e alle infrastrutture fino al welfare. Ed è proprio quest'ultimo, identificato con la voce «Protezione sociale», ad assorbire la componente più rilevante delle uscite. Fatta eccezione per un modesto -0,2% della Germania, infatti, tutti i Paesi analizzati hanno fatto registrare incrementi per assistenza e pensioni: l'Italia con il suo +2,1%, anche in questo caso, evita il primato negativo. «Sempre in crescita in tutti i Paesi - aggiunge ancora la Ragioneria - è stata la spesa per la sanità, mentre per l'istruzione si sono verificati andamenti differenziati, con una situazione di sostanziale stabilità sul Pil per Italia e Germania, di ridu-

zione in Francia e di aumento in Spagna e Regno Unito».

I tecnici della Ragioneria si soffermano anche sugli interventi di contenimento della spesa per il pubblico impiego, messi in atto dal 2009 in otto Paesi europei. «Tutti i Paesi sono intervenuti su entrambi i fattori che determinano la spesa per il pubblico impiego, cioè i trattamenti economici e la consistenza del personale». Ma ciascuno, naturalmente, con urgenze diverse. Ai due estremi Grecia e Germania. La prima ha dovuto bloccare gli aumenti salariali dal 2009 e tagliare le indennità del 20%, imponendo un blocco totale del turnover nel 2009 (ora stemperato con un tetto del 20%); la Germania, al contrario, si è potuta accontentare di allungare la settimana lavorativa e di tagliare del 50% la tredicesima.

A metà strada si colloca il nostro Paese dopo il blocco dei contratti nazionali e dei trattamenti economici individuali per il 2010-2012. Più severi i limiti al turnover: 20% nel 2013 e 50% per l'anno prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NOI E GLI ALTRI

Gli interventi sulla spesa pubblica

Variazioni % 2010-1995 della spesa per funzione delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil

Funzione di spesa	Italia	Germania	Spagna	Funzione di spesa	Italia	Germania	Spagna
Servizi generali	-5,8	-0,6	-2,2	Abitazioni	-0,2	-0,1	+0,1
Difesa	+0,2	-0,2	-0,3	Sanità	+2,3	+0,9	+1,2
Ordine pubblico	-0,1	0	+0,1	Cultura	0	0	+0,2
Affari economici	-0,6	-6,3	-0,5	Istruzione	-0,2	-0,1	+0,3
Ambiente	+0,1	-0,3	+0,1	Protezione sociale	+2,1	-0,2	+2,2
				Totale	-2,1	-6,9	+1,2

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Ragioneria dello Stato «Rapporto sulla spesa delle amministrazioni pubbliche 2012»

Pagina 4


Stipendi Pa, 3 miliardi di tagli

In un anno perso il 5% dei dipendenti - Il settore più colpito è la scuola

PAGINA A CURA DI
Valeria Uva

Nel 2011 i dipendenti pubblici a tempo indeterminato erano 3,28 milioni. In diminuzione per il quarto anno di seguito: l'anno precedente erano, infatti, 3,31 milioni (l'1% in più); dal 2007 il calo dettato dalle politiche di contenimento della spesa pubblica è stato del 4,3 per cento. Sempre nel 2011 i lavoratori della Pa sono costati 163,59 miliardi, l'1,9% in meno rispetto al 2010.

Prosegue, quindi, la cura dimagrante del lavoro pubblico. A testimoniarlo sono i dati ufficiali della Ragioneria generale dello Stato, contenuti nel «Conto annuale 2011 del pubblico impiego». E mentre il Governo tenta, con difficoltà, un'ulteriore riduzione di oltre 7mila esuberanti sparsi tra ministeri, enti parco, Inps ed Enac, con un decreto che rischia di incepparsi nelle schermaglie pre-elettorali (si veda Il Sole 24 Ore del 4 gennaio), i tecnici del Tesoro quantifi-

cano i risparmi già incassati.

I numeri sono tutti da interpretare: il calo dell'1% della spesa complessiva per il pubblico impiego registrato dal 2010 al 2011 è in realtà quasi il doppio (1,6%) se si tiene presente il personale rientrato per la prima volta nel perimetro del Conto an-

L'INCIDENZA

Gli oltre tre milioni di lavoratori assorbono ancora risorse superiori al 10% in rapporto al Prodotto interno lordo

nale 2011: in tutto 22mila unità, compreso il debutto della Regione Sicilia, che solo da quest'anno ha partecipato al censimento. Sempre a parità di enti, la diminuzione «reale» a partire dal 2007 sale al 5 per cento.

I tagli sono proseguiti, secondo le prime proiezioni, anche

nel 2012: l'occupazione è scesa in tutti i comparti, dalla scuola alle Forze armate, dalle Regioni (-2%) ai ministeri (-2,5%), con l'unica eccezione dei magistrati che tra dicembre 2011 e agosto 2012 crescono del 5 per cento.

Dove si è intervenuti? A soffrire di più è la scuola, che con il suo milione di occupati stabili resta il comparto più numeroso. Nell'ultimo anno presidi, insegnanti e personale Ata sono passati da 1,04 milioni a 1,01 (-2,7%), ma dal 2007 il settore ha perso oltre il 10% (si veda la tabella a fianco).

In frenata anche la sanità (-1%, che si annulla però guardando all'analogo punto di crescita registrato nel 2008). Per molti altri comparti i dati sono da prendere con cautela, perché spesso frutto di passaggi «interni»: è il caso, per esempio, dei dipendenti Enea (circa 2.600 persone) trasferiti dalla variegata categoria degli enti ex articolo 70 del Dlgs 165 che comprende enti vari

(Inail, per esempio) a quella degli enti di ricerca.

Effettivi, al contrario, sono gli incrementi di organico dei Vigili del fuoco, saliti di circa mille unità in un anno grazie alle assunzioni in deroga al turnover (concesse nel 2009, ma esercitate solo nel 2011).

«Le variazioni dell'occupazione - si legge nel dossier della Ragioneria - sono il principale fattore che determina la dinamica della spesa, ma non l'unico». In ordine d'importanza i tecnici classificano al secondo posto il blocco dei contratti per il 2010-2012. Secondo le prime stime sull'impatto, lo stop ha comportato una flessione dello 0,4% sulla spesa 2010 e dello 0,2% nel 2011.

A pagare il prezzo più alto dei tagli è ancora una volta la scuola, che è passata dai 43,2 miliardi di costi del 2010 ai 41,2 del 2011. In tre anni dal comparto si è ottenuto un risparmio del 9,6 per cento. Effettivo e reale. Basta guardare al peso che il settore

ha perso nel bilancio pubblico. Oggi la scuola assorbe il 25,2% delle spese per il personale, contro il 24,7% della sanità. Solo mezzo punto di distanza, nonostante la scuola abbia 300mila unità in più. «Questo riavvicinamento - conferma il Conto annuale - non va ricercato in una maggiore quota della spesa a favore della sanità, ma nella marcata riduzione della spesa per la scuola operata con le manovre che si sono succedute nel corso degli ultimi anni». In controtendenza, con un'impennata dei costi oltre ogni budget c'è la Presidenza del Consiglio, passata dai 244 milioni del 2007 ai 329 del 2011 (+34,9%).

In generale, però, a causa della crisi economica, i tagli non sono riusciti a scalfire il peso del lavoro pubblico rispetto al Pil: nel 2007 il costo era al 10,15% del Prodotto interno lordo; quattro anni dopo è salito al 10,36 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 4



Tre anni di cure dimagranti

Andamento della spesa e del personale della Pa nel periodo 2009-2011

	Costo del personale*		Var. % 2011/09	Unità personale		Var. % 2011/09
	2009	2011		2009	2011	
Scuola	45.587	41.202	-9,6	1.074.772	1.015.589	-5,5
Ist. Form.ne Artistico Musicale	421	438	4,0	8.796	9.082	3,3
Ministeri	7.635	7.522	-1,5	179.318	167.521	-6,6
Presidenza consiglio	294	329	12,1	2.344	2.438	4,0
Agenzie fiscali	2.846	2.810	-1,3	54.405	54.468	0,1
Aziende autonome	-	-	-	-	-	-
Vigili del fuoco	1.572	1.770	12,5	31.695	32.608	2,9
Corpi di polizia	17.168	17.947	4,5	328.786	324.086	-1,4
Forze armate	9.207	10.295	11,8	196.802	193.328	-1,8
Magistratura	1.886	1.859	-1,4	10.486	10.136	-3,3
Carriera diplomatica	268	255	-4,6	919	919	0,0
Carriera prefettizia	186	179	-3,9	1.415	1.356	-4,2
Carriera penitenziaria	49	46	-7,2	456	397	-12,9
Enti pubblici non economici	3.616	3.307	-8,5	53.888	50.284	-6,7
Enti di ricerca	1.474	1.540	4,5	18.186	20.860	14,7
Università	7.749	7.031	-9,3	115.912	108.500	-6,4
Servizio sanitario nazionale	41.190	40.358	-2,0	693.716	682.477	-1,6
Regioni e autonomie locali	23.289	21.124	-9,3	520.171	502.453	-3,4
Regioni a statuto speciale	3.831	4.763	24,3	73.340	93.928	28,1
Autorità indipendenti	189	208	9,9	1.490	1.598	7,2
Enti art. 70, comma 4, Dlgs 165/01**	328	142	-56,8	4.266	1.315	-69,2
Enti art. 60, comma 3, Dlgs 165/01***	304	470	54,4	5.048	9.656	91,3
Totale	169.091	163.594	-3,3	3.376.211	3.282.999	-2,8

Nota: (*) in milioni di euro; (**) Comprende tra gli altri Enac e Inail; (***) Comprende alcuni enti pubblici non economici

Fonte: Ragioneria generale dello Stato - Conto annuale 2011

I dati del «Conto annuale 2011» vanno letti con alcune cautele. Due anni fa, per esempio, sono state censite per la prima volta la Regione Sicilia e altre realtà minori. Questo è alla base dell'anomalo incremento di costi e di unità della voce "Regioni a

statuto speciale". Allo stesso modo, nel 2008, 2.600 impiegati dei monopoli di Stato sono entrati a far parte del comparto "Agenzie fiscali", mentre l'Agenzia del Demanio ne è uscita per entrare negli "Enti ex articolo 60 Dlgs 165". L'anomalo

andamento degli enti di ricerca si spiega con l'assorbimento del personale Enea.

Nel costo del personale indicato in tabella è compreso sia quello a tempo indeterminato, sia quello flessibile (tempo determinato, Lsu, collaborazioni).



La riforma. Stanno per diventare operative alcune disposizioni attese dal 2010

In arrivo i test per i punti e le «ristampe» al rinnovo

Stanno arrivando ulteriori novità, previste due anni e mezzo fa dalla riforma del Codice della strada (legge 120/10): gli esami obbligatori per recuperare punti e la ristampa della patente ogni volta che si fa la visita medica per il rinnovo. Debutto stentato, invece, per un'altra novità, entrata in vigore ad aprile dell'anno scorso: la patente auto a 17 anni, presa solo da 5.115 ragazzi.

Quanto al recupero del punteggio, la riforma aveva previsto che non dovessero più bastare i corsi previsti fin dal 2003 (Dl 151/03) con l'introduzione della patente a punti: si è visto che la semplice frequenza delle lezioni era un modo troppo semplice per evitare - in molti casi - l'azzeramento della dote. Dunque, per recuperare la deterrenza della patente a punti, è stato previsto l'esame finale. Ma perché questa

novità non è ancora operativa, nonostante siano passati due anni e mezzo dalla sua approvazione in Parlamento? «Il decreto che disciplina gli esami - spiega Maurizio Vitelli, direttore generale della Motorizzazione - era pronto da mesi, ma sarebbe stato necessario modificarlo dopo poco per includervi la nuova patente «Am» e le altre novità in vigore dal 19 gennaio. Finita la delicata fase di lancio di queste novità, partiremo con gli esami nel giro di qualche mese. Le aule sono già pronte, tutte con nuovi schermi *touch screen* e dati acquisiti via *cloud*, una primizia per la pubblica amministrazione».

La ristampa delle patenti ad ogni rinnovo è stata prevista dalla riforma per eliminare i tagliandini di aggiornamento da attaccare al documento, sempre soggetti a deteriorarsi e staccarsi. La stampa delle nuove patenti (7

Minori al volante

Le prime province per numero di patenti rilasciate con esami di guida accompagnata (aprile-dicembre 2012)

Province	Totale
1 Roma	307
2 Cuneo	200
3 Torino	199
4 Milano	168
5 Bergamo	139
6 Napoli	125
7 Ancona	120
8 Cosenza	118
9 Novara	93
10 Verona	92

Fonte: Ced, Direz. gen. Motorizzazione

milioni all'anno, si stima) sarà centralizzata a Roma.

«Anche qui il decreto è pronto - dice Vitelli -, ma deve ancora essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. E restano da definire gli snodi dei collegamenti telematici con le strutture mediche abilitate».

I deludenti risultati della patente a 17 anni (tecnicamente chiamata *guida accompagnata*) sembrano dovuti ad almeno tre fattori. Da una parte, il fatto che per poterla chiedere occorre già avere la patente A1, dall'altra il fatto che - tra corso teorico preliminare e passaggi burocratici - si può iniziare a guidare l'auto solo qualche mese dopo il 17° compleanno, quando ormai si avvicina il 18°. Inoltre, paradossalmente, compiuti i 18 anni e presa la patente B normale, si rischia di doversi fermare un anno: anche chi guida dai 17 anni deve sottostare ai limiti di potenza imposti nel primo anno di patente B. Visto che molti non hanno in famiglia una vettura poco potente e non possono permettersi di acquistarne un'altra, restano appiedati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le sanzioni. Si rischia la confisca immediata

È sempre reato circolare sprovvisti del «titolo» giusto

Silvio Scotti

Le nuove regole sulla patente cambiano anche le sanzioni per chi si mette al volante senza aver conseguito la licenza. La violazione resta uno dei pochi reati presenti nel Codice della strada. Ma diventa applicabile in un maggior numero di casi, superando anche le difficoltà interpretative legate al trattamento frammentario contenuto nelle regole precedenti. Novità anche per le licenze di guida estere.

Il reato di guida senza patente è punito con l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di recidiva, c'è un forte inasprimento: confisca del veicolo e, nella recidiva entro l'arco di due anni, si aggiunge la pena dell'arresto fino a un anno. Laddove fermo o confisca non fossero possibili (per esempio perché il veicolo appartiene a un soggetto estraneo al reato), si applica la sospensione della patente eventualmente posseduta dal condannato, per un periodo da tre a 12 mesi.

Dal 19 gennaio, sanzioni penali anche per la guida di ciclomotore senza patente AM. Invece della semplice violazione amministrativa, si procederà alla denuncia del conducente, che dovrà essere giudicato

dal Tribunale in composizione monocratica. Il veicolo inoltre verrà confiscato già in sede di prima violazione (articolo 213, nuovo comma 2-sexies del Codice). Tuttavia, nella fase di prima applicazione, sarà necessario tenere nel debito conto le disposizioni transitorie contenute all'articolo 25 del D.lgs 59/11, che fa salvi i diritti acquisiti dai titolari di Cig o di patenti rilasciate anteriormente alla modifica.

Incrociando poi il nuovo testo degli articoli 116 e 125 del Codice, essendo stata abrogata la vecchia ipotesi di guida con patente di categoria diversa (che costituiva un mero illecito amministrativo), la ricostruzione del sistema comporta che laddove si guidi un veicolo di categoria diversa rispetto alla patente posseduta, si ricada a pieno titolo nel reato contravvenzionale, quindi si applicano anche in questo caso le sanzioni penali descritte sopra, nello stesso ambito di categoria (per esempio, se chi ha una patente A1 guida un veicolo che richiede la A2), la regola subisce una notevole eccezione nel caso in cui l'ipotesi sia riferibile a patenti che rientrano alla medesima categoria: secondo il comma 15-bis dell'articolo 116, si applicherà una sanzione da mille a 4mila

euro, con la sospensione della patente posseduta da quattro a otto mesi.

Il legislatore interviene anche sulla patenti di guida straniere, sulla cui validità e relativo trattamento sanzionatorio si sono succedute nel tempo diverse soluzioni giuridiche, non sempre chiarissime e univoche. Il nuovo testo dell'articolo 135, per patenti rilasciate da Stati non appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo, stabilisce che rientri nella contravvenzione di guida senza patente la circolazione in violazione del provvedimento prefettizio di inibizione alla guida sul territorio italiano, emesso dopo violazioni che comportano la revoca della patente.

Altra ipotesi punita penalmente come guida senza patente, riferibile alle licenze di guida extra-See o, è costituita dalla guida di veicoli oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, con una patente scaduta di validità.

Per quanto riguarda le patenti rilasciate da un Paese extra-Ue ed extra-See, si applicherà esclusivamente la contravvenzione per guida senza patente nel caso di provvedimenti di inibizione alla guida adottati dalla competente prefettura (prefettura del luogo della commessa violazione). Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio italiano avrà durate predeterminate legislativamente: due anni nel caso di violazioni alla circolazione stradale che comportino la revoca della patente o tre anni nel caso di revoca derivante da guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 9



Restyling europeo per le patenti

Per i motorini debutta la «Am» al posto del Certificato di idoneità alla guida

Rossella Cadeo

Maurizio Caprino

Nuove categorie di patente, nuovi requisiti per ottenerle, nuove sanzioni. E anche veste grafica un po' diversa. Ma questa è solo una sintesi: quella che parte da sabato prossimo è una rivoluzione silenziosa delle licenze di guida. La detta la Ue, con le sue due ultime direttive (la 2006/126 e la 2009/113), di cui ha fissato l'entrata in vigore appunto il 19 gennaio.

Per dare un'idea, basta dire che per il recepimento delle direttive in Italia non è bastato un corposo decreto legislativo di un anno e mezzo (la Dlgs 59/11): la norma modifica tanti articoli del Codice della strada da creare problemi di coordinamento. Per rimediare, c'è voluto un decreto correttivo, approvato *in extremis* dal Consiglio dei ministri a fine dicembre.

Premesso che chi ha una licenza di guida rilasciata fino al 18 gennaio può continuare a guidare i veicoli per i quali è già autorizzato (sono i diritti acquisiti), per le nuove patenti la maggior parte delle novità sta nelle nuove categorie. In sostanza, viene creata *ex novo* la AM per motorini e microcar e le altre vengono affiancate da sottocategorie che consentono la guida solo di una parte dei veicoli consentiti a chi ha la licenza relativa a tutta la categoria: la A per le moto aveva già la A1 e ora si aggiunge la A2, mentre la B (per auto), la C (per camion) e la D (per autobus) avranno anche la B1, la C1 e la D1. Per passare da una sottocategoria a quella superiore o alla patente per tutta la categoria occorre sempre un esame (probabilmente solo pratico): non basta più aver maturato l'età, salvo per chi ha i diritti acquisiti.

La AM in pratica rimpiazza i "patentini" (i Cig, certificati di idoneità alla guida, introdotti nel 2003). Quindi gli esami diventano uguali a quelli per la patente A e, soprattutto, diventano applicabili anche le decurtazioni di punteggio se si commettono le infrazioni che le prevedono. L'età minima re-

sta 14 anni. Ma attenti alla guida all'estero: è consentita solo dai 16 anni. Chi ha un Cig può utilizzarlo fino alla naturale scadenza, quando dovrà sottoporsi alla normale visita medica e se lo vedrà sostituire con la patente AM; in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento, si riceverà una patente AM con la stessa scadenza del Cig sostituito.

La patente A1 resta conseguibile a 16 anni e valida per moto e sidecar con motore di potenza massima di 11 kilowatt, di cilindrata non oltre i 125 centimetri cubi. Si aggiunge un limite nel rapporto potenza/peso massimo: 0,1 kW/kg. Sui tricicli, la potenza non può superare i 15 kW.

La nuova patente A2 può essere presa a 18 anni e consente di arrivare a 35 kW e a un rapporto potenza/peso di 0,2 kW/kg, per i motocicli che non derivano da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

Per la patente A come la conosciamo oggi, bisogna aspettare i 20 anni, ma solo se si ha già la A2 da almeno due anni. Inoltre, i tricicli con più di 15 kW si potranno guidare solo dai 21 anni. Chi vorrà prenderla senza aver prima conseguito la A2 dovrà attendere i 24 anni.

Altra nuova patente è la B1, che si può prendere a 16 anni e, oltre ad "assorbire" la AM (e non anche la A1), abilita a guidare quadricicli non leggeri ma di potenza fino a 15

kW e massa a vuoto che non superi i 400 kg (550 per i veicoli merci), escludendo dal conteggio le batterie se il veicolo è elettrico.

Anche per la B cambia qualcosa: "assorbe" sempre solo la AM, mentre abilita a guidare i veicoli della B1 e i tricicli oltre i 15 kW solo in Italia (i tricicli solo dai 21 anni); quelli della B1 si possono guidare solo nello Spazio economico europeo (che comprende la Ue più Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Novità anche per il traino dei rimorchi, che vengono incontrati soprattutto a chi ha vetture pesanti come i SUV: il limite dei 750 kg per la massa massima autorizzata può essere superato, a patto che la somma con quella del veicolo non superi i 4.250 kg e comunque se si va oltre i 3.500 occorre una prova pratica di abilitazione. Per superare i 4.250 kg occorre la BE, con la quale il rimorchio non può però superare i 3.500 kg.

Per i mezzi pesanti, debuttano le patenti C1 e D1. In sostanza, hanno lo stesso valore delle attuali C e D prese rispettivamente a 18 e 21 anni, cioè abilitano fino a una massa massima fino a 7.500 kg. E infatti la C1 e la D1 si possono conseguire a 18 e 21 anni, mentre la C e la D "piene" diventano conseguibili solo a 21 e 24. Più complesso l'intreccio con la carta di qualificazione professionale, per la quale si attendono chiarimenti ministeriali.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 9



Da sabato 19 l'allineamento alla direttiva Ue

1 LE NOVITÀ



Patentino ciclomotori
Debutta la categoria «Am» per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e dei quadricicli leggeri. Validò il vecchio Cig nella fase transitoria

Formazione
I corsi per il conseguimento del patentino non saranno più organizzati dalle scuole, in quanto non finalizzati al conseguimento della «Am»
Aggiornamento del documento
Sparirà il tagliando adesivo in caso di cambio della residenza
«Sottocategoria»
Si ampliano i casi sanzionati come illeciti penali per guida senza patente. Per la guida con patente

«di sottocategoria» sospensione e sanzione amministrativa da mille a 4 mila euro
Stranieri
In caso di violazione con patente estera, scatteranno l'interdizione o la revoca del diritto di guidare (invece che della patente come succede ora)
«Scheda» rivista
Il nuovo modello avrà maggiori caratteristiche di sicurezza e potrà contenere un microchip

2 LA GERARCHIA

Quali patenti possono essere valide per guidare i veicoli la cui guida è abilitata da altre categorie di patenti

Le patenti di categoria	abilitano anche alle categorie:
Qualsiasi categoria	AM
A2	A1
A	A1 A2
B	B1 Tricicli fino a 15 kW*
C	C1
D	D1
C1E - CE D1E - DE	BE
CE	DE**
CE DE	C1E D1E

*età titolare: almeno 21 anni
** titolare in possesso di patente D

2 LA «AM»: I VEICOLI CHE ABILITA A GUIDARE



- Veicoli a motori a due ruote con velocità massima di costruzione non superiore a 45 chilometri orari
- La cilindrata deve essere inferiore o uguale a 50 cc se a combustione interna
- Per i motori elettrici la potenza nominale continua è inferiore o uguale a 4 kW



- Velocità massima per costruzione non superiore a 45 kmh
- Cilindrata fino a 50 cc se ad accensione comandata
- Altri motori a combustione interna: potenza massima netta fino a 4 kW
- Motori elettrici: potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW



- Massa a vuoto fino a 350 kg (escluse le batterie negli elettrici)
- Velocità massima per costruzione fino a 45 kmh
- Motori accensione comandata: cilindrata fino a 50 cc
- Altri motori combustione interna: potenza massima netta fino a 4 kW
- Motori elettrici: potenza nominale continua max fino a 4 kW

Fonte: elaborazione su dati Automobile Club e www.poliziamunicipale.it



Norme regionali

**Piano casa,
più tempo
in Campania
e Piemonte****Raffaele Lungarella**

Sul filo di lana sono stati prorogati anche le leggi sul piano casa delle regioni Campania e Piemonte.

Diventano così 17 le Regioni (oltre alla provincia di Bolzano) nelle quali imprese edili e singoli cittadini potranno usufruire dei premi di superfici o volumetrie per realizzare interventi di ampliamento o abbattimento e ricostruzione di immobili residenziali o a uso diverso, ma in questa seconda ipotesi solo in alcune delle Regioni (per una rassegna delle iniziative ammesse si vedano Il Sole 24 Ore del 24 dicembre e del 12 gennaio scorsi). Di fatto, solo in Toscana, in Emilia Romagna e nella provincia di Trento i piani casa non sono stati prorogati.

Campania

Il consiglio regionale della Campania con l'approvazione della legge n. 40/2012 ha spostato di un anno la scadenza della legge regionale 19/2009, contenente «Misure urgenti per il rilancio dell'economia, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa». Con questa proroga la data ultima per presentare le istanze è stata spostata all'11 gennaio 2014. Dalla sua entrata in vigore, la legge campana sul piano casa, oltre a essere stata prorogata, è stata oggetto anche di una manutenzione di sostanza (con la legge regionale 2/2011).

Tra le altre modifiche, il parlamentino campano è intervenuto sulle caratteristiche degli immobili ai quali può essere applicata la previsione di legge dell'incremento del 20% della volumetria. Fermo restando che l'ampliamento con premialità è possi-

bile solo su edifici uni-bifamiliari, dal 2011 la loro volumetria massima è stata elevata a 1.500 metri cubi (a fronte dei 1.000 della legge regionale del 2009) e i piani fuori terra di cui devono essere composti sono stati portati da due a tre (oltre all'eventuale sottotetto). Per la demolizione e ricostruzione, il premio di volumetria è del 35%, ma a seguito della riforma del 2011 non deve più concentrarsi all'interno delle stesse unità immobiliari catastali, bensì all'interno delle aree entro le quali gli edifici sono ubicati.

Piemonte

Con un articolo della Finanziaria regionale (articolo 15 della legge 28 dicembre 2012, n. 12), in Piemonte la nuova scadenza del piano casa è stata fissata al 31 dicembre di quest'anno (con uno slittamento di un anno esatto). Le possibilità offerte dal piano restano quelle previste dalla legge regionale 20/2009 e dalla modifiche ad essa apportate dalla legge 1/2011. Gli ampliamenti possono essere realizzati su abitazioni uni e bi-familiari, purché gli interventi siano accompagnati da un aumento degli standard energetici; il premio è commisurato al 20% della volumetria, a condizione che l'immobile dopo l'ampliamento non superi i 1.200 metri cubi. Negli interventi di demolizione e ricostruzione il premio è pari al 25% della volumetria esistente.

Molise

Anche questa regione ha messo mano al proprio piano casa (legge regionale 30/2009), ma senza prorogarne la scadenza, che resta al 17 dicembre 2013. Con l'unico articolo della legge regionale 27/2012, viene data un'interpretazione estensiva della possibilità di edificare residenze ai fini del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi. La nuova volumetria edificabile si calcola, come in precedenza, moltiplicando per 0,5 la superficie del comparto di intervento, ma senza dover più sottrarre le volumetrie esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il perimetro. Catalogo allargato nel settore pubblico

Per la Pa premiate le coibentazioni

Il conto termico risolve una asimmetria: finora le amministrazioni pubbliche erano escluse dalle detrazioni Irpef e Ires del 55% per il risparmio energetico. Con il conto termico le Pa possono accedere a incentivazioni con rimborso diretto dal Gse, in due o cinque anni, finalizzate a interventi di efficientamento energetico e/o sostituzione di impianti di climatizzazione (gli incentivi sono cumulabili).

Per le sole amministrazioni pubbliche, è possibile presentare domande per:

- ▣ isolamento termico (pareti opache e trasparenti, infissi inclusi);
- ▣ strutture ombreggianti «intelligenti» per ridurre i consumi di climatizzazione estiva;
- ▣ caldaie a condensazione.

Per tutti, privati inclusi, sono finanziabili gli interventi più direttamente riconducibili alle rinnovabili termiche. È un impulso diretto a diverse tecnologie:

- ▣ solare termico;

- ▣ pompe di calore elettriche e a gas;

- ▣ generatori di calore a biomassa, stufe/caldaie a legna e a pellet, con valvole termostatiche per il controllo del comfort (e dei consumi) dei vari ambienti.

I vincoli di tipo tecnologico sono stringenti, e spesso correlati alla zona climatica di utilizzo: le trasmittanze massime ammesse per gli interventi di coibentazione diminuiscono per i climi più freddi e i costi ammessi al metro quadro aumentano di conseguenza, così come i massimali rimborsabili; le caldaie a condensazione devono avere bruciatori modulanti e pompe a controllo di portata elettronici, direttamente governati dall'intelligenza del sistema di climatizzazione (non sono ammesse quindi semplici valvole aprichiudi comandate dal termostato); per i generatori di calore a biomassa e per le pompe di calore ci sono specifiche di rendimento minimo, e certificazioni necessarie per l'accesso agli in-

centivi (i coefficienti moltiplicativi per il calcolo sono poi funzione della zona climatica, ma anche delle emissioni inquinanti).

Il ministero dello Sviluppo economico fornisce qualche esempio (si veda scheda sopra): una famiglia che installa **solare termico** standard per 4 mq (circa il 60% dei consumi di acqua calda sanitaria di un nucleo di quattro persone) potrà avere un rimborso di 1.360 euro in due anni. Se la stessa famiglia utilizzerà tecnologie a concentrazione, l'incentivo sale a 1.768 euro e aumenta ancora se si aggiungono sistemi di *solar cooling* (raffrescamento).

Per le pompe di calore il calcolo è più complesso, perché coinvolge la zona climatica: una pompa di calore elettrica tradizionale aria-aria, di potenza pari a 24 kWt utilizzata a Roma genera un incentivo di 2.772 euro in due anni; la stessa pompa di calore, a Rieti, è incentivata con 3.366 euro negli stessi due anni. Il motivo è semplice: si suppone, in media, che a Roma l'impianto sia attivo mediamente per 1.400 ore l'anno, mentre a Rieti lavorerà per 1.700 ore ogni inverno. Quindi, l'impianto di Rieti va incentivato di più.

D. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA NOTTE
LA NOTTE
 LA NOTTE

Dopo il terremoto permessi flessibili

Annalisa D'Amato

Diverse sono le problematiche che i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 si sono trovati ad affrontare nella gestione del personale.

Relativamente al trattamento dei dipendenti assenti nei giorni del sisma, è possibile (si veda anche la nota del 21 settembre 2012 del dipartimento Funzione pubblica) un utilizzo flessibile dei permessi presso ciascuna amministrazione laddove gli stessi non sono stati sufficienti a coprire l'assenza del singolo dipendente; per cui i permessi la cui fruizione per legge o per contratto è collegata ad un termine possono essere imputati ad altri dipendenti per coprire le assenze dal servizio a causa del terremoto

in caso di riscontrata mancata fruizione da parte del titolare del periodo di riferimento.

Relativamente alle nuove assunzioni di 170 unità di personale con contratti flessibili autorizzate, in deroga ai vigenti limiti, dall'articolo 3 bis comma 8 del Dl 95/2012 per il 2012 e 2013, secondo quanto chiarito dal ministero dell'Economia con nota del 5 dicembre 2012, le stesse sono da considerarsi in deroga anche all'obbligo di non superare il limite di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, fissato al 50% dall'articolo 76 del Dl 112/2008, anche se non espressamente menzionato dal comma 8 dell'articolo 3 bis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

Fondo antidefault alla prova del piano di riequilibrio

di **Ettore Jorio**

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti è riuscita a decidere due cose diverse sullo stesso argomento. In soli 21 giorni.

Nell'integrare il contenuto della deliberazione n. 16, assunta nell'adunanza del 13 dicembre scorso, con quella approvata il 3 gennaio successivo (n. 1/2013) ha, di fatto, sancito l'esatto contrario. Nonostante la quasi medesima composizione del collegio e un eguale giudice relatore.

Il tema della decisione è di grande importanza per l'esistenza degli enti locali. Sarà vitale per il presente e il futuro di numerosi Comuni. Di quelli con i conti in rovina, a tal punto da essere già attenzionati dalla magistratura contabile regionale.

Le Sezioni Riunite, cui era stato rimesso un interrogativo della Sezione di controllo per la Calabria, sono state "esautorate" dalla Sezione delle autonomie. Il giudice calabrese aveva chiesto se continuare nella dichiarazione di dissesto del comune di Reggio Calabria ovvero interrompere il tutto, stante la generale sospensione dei termini sancita dal Dl 174/2012. Di conseguenza, la Sezione autonomie ha assunto le due deliberazioni, be-

ninteso impegnative per tutte le sezioni regionali. Con la prima, ha detto, sostanzialmente, sì al dissesto di Reggio Calabria. Con la seconda ha "negato" la prima e ha affermato che la procedura di dissesto coattivo, intrapresa dal giudice contabile di Catanzaro, va sospesa. Nella fattispecie, perché la delibera comunale di ricorso alla procedura era stata acquisita prima dell'ultima decisione spettante alla sezione di

IL TEST DECISIVO

Dopo lo stop al dissesto «guidato» dalla Corte, i programmi di rientro devono superare i nodi su esuberi e riscossione

controllo regionale, con la quale si sarebbe dovuto (solo formalmente) imporre il dissesto, peraltro conclamato.

L'evento renderà, tuttavia, difficile la vita della triade commissariale del disciolto comune reggino, nel redigere il conseguente "piano di rientro", tenendo conto delle responsabilità connesse.

Quanto accaduto costituirà "giurisprudenza" da valere ovunque. Dunque, il testimone passa al piano di riequilibrio pluriennale. La sua elabo-

razione suscita non poche difficoltà. Il business plan, che Comuni e Province dovranno sottoporre al giudizio della Corte dei conti regionale, rappresenterà la vera sfida con la quale dovranno misurarsi gli enti locali. Lo strumento che impegnerà severamente gli organi deputati a valutarlo nonché a verificare la puntualità esecutiva in sede di controllo periodico.

Il piano di riequilibrio costituirà, pertanto, un severo esame per i Comuni interessati, che dovranno esprimere il loro migliore prodotto possibile in tema di programmazione e di governo delle risorse, ma soprattutto di spending review reale. Un risultato non facile da trarre, ma necessario. Da esso dipenderà, infatti, la buona riuscita del risanamento, reso difficile: dalle brutte abitudini amministrative del sistema pubblico; dalla difficoltà di riscuotere le multe e i tributi comunali in alcune determinate aree geografiche (Equitalia docet), tale da mettere in crisi strutturale il saldo di cassa, dato dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate; dall'assenza di un percorso di mobilità del personale, spesso in esubero; dall'obbligo, infine, di restituire il finanziamento ricevuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'obbligo**01 | IL MONITORAGGIO**

Ogni amministrazione pubblica deve rendere noti gli incarichi dirigenziali conferiti senza procedure di selezione pubblica, ma in via fiduciaria

02 | LA SCADENZA

Gli organismi indipendenti di valutazione devono comunicare i dati alla Funzione pubblica va fatta entro il 31 gennaio

03 | IL PERIMETRO

Vanno segnalati gli incarichi concessi a dipendenti interni, sia agli esterni che quelli a dipendenti di altre amministrazioni

04 | I MODELLI

In attesa della predisposizione di moduli ad hoc per gli enti locali si possono usare quelli già pronti per le amministrazioni statali

Semplificazioni. Due decreti della Pubblica amministrazione per tagliare gli adempimenti di cittadini e imprese

Nuovi oneri solo con tariffario

Indicare i costi consentirà di eliminare altri obblighi di importo analogo

Antonello Cherchi

«Meno burocrazia per cittadini e imprese. È l'obiettivo di due decreti messi a punto dal ministero della Pubblica amministrazione e vicini al traguardo. Con il primo, attualmente all'esame della Corte dei conti, si chiede che ogni nuovo atto amministrativo di carattere generale contenga il consuntivo degli adempimenti introdotti e di quelli eliminati. Il secondo, prossimo alla «Gazzetta Ufficiale», fa un passo ulteriore e cerca di quantificare, attraverso un apposito tariffario, quanto costa alla collettività ogni onere amministrativo di nuovo conio: L'obiettivo di entrambi i provvedimenti è di tenere sotto controllo la burocrazia e di fare in modo che gli obblighi a carico di cittadini e imprese non crescano. Semmai, si riducano.

I due decreti, che rendono attuative alcune disposizioni dello Statuto delle imprese (legge 180/2011) e si saldano con le novità del decreto "semplifica-Italia" (Dl 5/2012), sono complementari. Il primo, infatti, impone la trasparenza: ogni amministrazione deve preoccuparsi, nella predisposizione di un nuovo atto normativo di carattere amministrativo, di stilare l'elenco degli adempimenti, esclusi quelli di natura fiscale, introdotti e di quelli tagliati. Non solo, deve anche pub-

blicare quell'elenco sul proprio sito istituzionale.

L'altro decreto permette di calcolare in moneta sonante quanto quegli oneri costano a chi vi deve adempiere. Per questo è stato messo a punto dalla Pubblica amministrazione, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali, un vero e proprio tariffario con differenti voci, costruito sulla base del tempo richiesto al dipendente per adempiere all'onere e dell'onorario, laddove necessario, del consulente.

L'acquisizione della modulistica ha, per esempio, un costo che varia da 10 a 70 euro. La forbice è, in questo caso, dovuta alla facilità o meno di reperire i documenti: se disponibili online il costo è basso (10 euro), se invece ci si deve recare presso l'ufficio che si trova in un'altra città, l'esborso cresce (70 euro). Il criterio si ripete, seppure con riferimento ad altre variabili (per esempio, nel caso della compilazione di un'istanza entra in gioco la complessità delle informazioni richieste), per tutte le altre voci. A titolo esemplificativo, si può così quantificare che una denuncia di malattia professionale costa a un'impresa - tra acquisizione della modulistica, compilazione, trasmissione e archiviazione - circa 150 euro a pratica.

Stesso discorso per gli oneri

gravanti sui cittadini, anche se in questo caso i parametri di calcolo sono stati espressi in minuti, cioè nel tempo necessario per sbrigare una pratica. Si tratta, in ogni caso, di un indicatore che dovrà essere tradotto in euro, così da poter rendere il sistema di calcolo omogeneo con quello adottato per le imprese.

Tariffari alla mano, ogni amministrazione dovrà, quando predisporre una nuova normativa, calcolare quanto costano gli eventuali oneri amministrativi introdotti e fare poi il saldo con quelli eventualmente eliminati. A fine anno si potrà fare un bilancio generale di quanto si è risparmiato. Perché l'obiettivo è ridurre gli adempimenti, eliminando quelli ridondanti o semplificando le procedure, così da limare ulteriormente quei 26,5 miliardi annui che rappresentano il costo complessivo degli oneri amministrativi (esclusi quelli fiscali). Importo che dal 2008, cioè da quando la legge 133 ha fatto debuttare l'operazione taglia-oneri, a oggi si è ridotto di 8 miliardi. Con, però, un'avvertenza: si tratta di cifre calcolate sulla carta, proiettando nel tempo gli effetti dei provvedimenti di semplificazione fin qui varati. La vera sfida è ora tradurre quei provvedimenti in pratica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il peso della burocrazia**LE IMPRESE**

Quanto costa alle imprese adempiere agli oneri amministrativi. Valori in euro

	Basso	Medio	Alto
Acquisizione della modulistica	10	30	70
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	10-60	100	200-800
Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	140	410	700-3.000
Annotazioni su formulari e registri	80	180	220
Copia della documentazione	3	5	15
Effettuazione di pagamenti	5	-	40
Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	10	30	70
Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	10	30	70
Archiviazione	10	-	30
Assistenza a verifiche e ispezioni	50	-	220

Nota: le tre fasce di costi e di tempi sono legate ad alcune variabili: per esempio, se è possibile acquisire la documentazione online o se bisogna recarsi allo sportello, quanto dista lo sportello, eccetera

Fonte: ministero della Pubblica amministrazione

I CITTADINI

Quanto tempo impiegano i cittadini per adempiere agli oneri amministrativi. Valori in minuti

	Basso	Medio	Alto
Acquisizione della modulistica	20	60	140
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	20-120	200	400
Copia della documentazione	6	10	30
Effettuazione di pagamenti	10	-	80
Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	20	60	140
Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	20	60	140
Archiviazione	20	-	60
Sottoposizione ad accertamenti	30	-	120-240

INTERVISTA**Filippo Patroni Griffi****Ministro della Pa****«Ora è necessaria la formazione»**

«Spesso non si pensa che anche procurarsi un modulo per una domanda abbia un costo per il cittadino o l'imprenditore. Finora gli uffici - spiega Filippo Patroni Griffi, ministro della Pubblica amministrazione - non erano materialmente in grado di capire se e quanto le norme complicavano la vita della collettività attraverso l'introduzione di nuovi oneri. Ora possono farlo. Con il nuovo decreto sono stati previsti strumenti importanti per dare maggiore concretezza e scientificità all'attività di misurazione degli adempimenti e questo permetterà di tenere i costi delle procedure amministrative a un livello supportabile per imprese e cittadini. Infatti, si possono anche introdurre nuovi oneri, ma se ne devono eliminare altrettanti. Il saldo deve essere almeno pari a zero».




IMMAGINE ECONOMICA

Ministro. Filippo Patroni Griffi

Se invece alla fine risultano più oneri di quelli cancellati?

Il Governo, grazie a una delega contenuta nel "semplifica-Italia", può riportare i conti in pareggio.

La sfida ora è far breccia nelle amministrazioni.

Bisogna partire con i programmi di formazione. Va coinvolta la Scuola superiore della pubblica amministrazione e devo verificare se può essere chiamato in causa anche il Foromez.

Quali saranno i prossimi passi per snellire la burocrazia?

Va ripreso il disegno di legge di semplificazione. Se fossi il prossimo ministro sarebbe la prima cosa che farei, perché lì sono stati messi a fuoco settori importanti per la semplificazione: edilizia, ambiente e sicurezza sul lavoro. Eppoi, bisogna continuare la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con i quali in sede di conferenza unificata è stato avviato un tavolo di lavoro congiunto. Inoltre, c'è tutto il versante del già fatto: bisogna assicurare l'attuazione delle misure non immediatamente operative. Agendo su due versanti: da una parte monitorando le disposizioni già dotate di strumenti esecutivi e dall'altra verificando quali hanno invece ancora necessità di misure attuative. È un compito che ogni ministro deve assumersi. Un consiglio che mi sento di dare ai futuri ministri è di dedicare almeno un'ora al giorno a verificare lo stato di attuazione delle norme.

A. Che.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'applicazione. Nel regolamento anche classificazione delle attività e dichiarazioni

Da fissare calendario e sconti

La costruzione della Tares da parte del Comune va accompagnata da una serie di atti deliberativi.

Il primo è la formale istituzione della Tares attraverso l'approvazione del regolamento. Il regolamento deve contenere la classificazione delle attività, la disciplina delle riduzioni tariffarie e i termini di presentazione della dichiarazione e di pagamento del tributo.

Per quest'anno, la scadenza di pagamento non può essere anteriore ad aprile. È inoltre quantomeno opportuno introdurre il pagamento su liquidazione d'ufficio, invece che quel-

lo per auto-liquidazione, previsto nella legge. Per il primo anno di applicazione del tributo, infatti, è facile che i cittadini siano disorientati e quindi non in condizione di fare da soli i calcoli dell'importo da pagare.

Le riduzioni necessarie sono quelle afferenti al recupero dei rifiuti assimilati da parte degli operatori economici. In tale eventualità, all'operatore economico deve essere assicurato un abbattimento della parte variabile della Tares proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al recupero. L'entità della riduzione, che è riconosciuta solo a consuntivo e dietro presenta-

zione di apposita documentazione, va stabilita dal Comune. La parte discrezionale del regolamento riguarda invece le agevolazioni quali la riduzione per case a disposizione o per i fabbricati rurali. Vi è inoltre la possibilità di deliberare riduzioni forfetarie di superficie in caso di produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali, da utilizzare solo nell'ipotesi in cui sia molto difficile isolare la zona di produzione di rifiuti speciali.

Dopo il varo del regolamento, inizia l'iter di approvazione delle tariffe, di esclusiva competenza consiliare. Il primo passo è l'approvazione del pia-

no finanziario, indicato nell'articolo 8 del Dpr 158/99. Il piano è redatto dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti ed è approvato, nella generalità dei casi, dal Consiglio comunale. Nell'ipotesi in cui sia istituita e operativa una autorità d'ambito dotata dei relativi poteri, il piano sarà approvato da questa.

Da ultimo, si approvano le tariffe della Tares, esplicitando tra l'altro gli indici di produttività dei rifiuti, e la tariffa giornaliera per le occupazioni di aree pubbliche. Occorrerà ovviamente designare il funzionario responsabile.

Per il 2013, la scadenza per le delibere è il 30 giugno.

Lu.Lo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti. La classificazione degli operatori economici va basata sul Dpr 158/99

Utenze non domestiche rivoluzionate dalla Tares

Le nuove regole per i 6.700 Comuni a Tarsu

Luigi Lovecchio

Il debutto della **Tares** richiede percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto a quelli dei Comuni con Tia1 o Tia2. La differenza sostanziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul Dpr 158/99, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.

I PASSAGGI

Per costruire la tariffa occorre raccogliere i dati dal gestore del servizio e rivedere la distribuzione del gettito fra le categorie

In primo luogo, occorre ricondurre le categorie di utenze non domestiche Tarsu nelle 30 categorie di attività (21 nei Comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti), previste nel Dpr 158/99. Il lavoro non è agevole, poiché i gruppi Tarsu potrebbero essere molto diversi da quelli Tares: Non è detto inoltre che il Comune disponga di informazioni sufficienti nella propria banca dati per classificare correttamente gli operatori economici. Una

possibilità è rappresentata dall'incrocio con i dati del Registro delle imprese che, attraverso i codici Atecofin, identificano con precisione l'attività esercitata. Si ritiene peraltro che la categorie del Dpr possano essere modificate dal Comune, sia accorpando più raggruppamenti sia istituendo di nuove categorie. Infatti, ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 158, le tabelle allegate trovano applicazione fino a che i Comuni «non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale» dei rifiuti prodotti. Ne consegue che se il Comune, attraverso supporti tecnici, è in grado di dimostrare che una diversa distribuzione degli operatori economici è funzionale ad una migliore rispondenza del prelievo alla produzione di rifiuti degli stessi, lo scostamento dal decreto sarà legittimo.

Occorre inoltre distribuire le utenze domestiche secondo la numerosità di ciascun nucleo familiare e decidere un criterio di attribuzione delle utenze dei non residenti. A quest'ultimo proposito, molti Comuni in Tia hanno attribuito un numero presuntivo di componenti in funzione della estensione dell'immobile. Si tratta di un ragionevole criterio di semplificazione e non di una presun-

zione assoluta.

La parte più delicata è tuttavia rappresentata dalla costruzione della tariffa, che passa attraverso una pluralità di simulazioni di calcolo. Occorre innanzitutto procurarsi i dati

Le tappe

I passaggi necessari dalla Tarsu alla Tares:

- Attribuzione delle utenze non domestiche alle categorie di operatori del Dpr 158/99
- Distribuzione delle utenze domestiche secondo il numero di componenti il nucleo familiare
- Classificazione dei costi del servizio secondo i criteri già indicati dal Dpr 158/99
- Ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche
- Simulazioni tariffarie operando anche sugli indici di produttività dei rifiuti
- Approvazione del regolamento
- Approvazione del piano finanziario
- Approvazione delle tariffe

contabili del gestore del servizio rifiuti, riclassificati secondo i criteri del Dpr 158. Si tratta peraltro di dati destinati a far parte del piano economico finanziario. Bisogna inoltre decidere le modalità per ripartire il costo del servizio tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche. Il criterio più semplice è mantenere la medesima ripartizione del gettito Tarsu. Quello più corretto dovrebbe essere il riferimento alle quantità di rifiuti complessive imputabili all'una e all'altra categoria.

Incrociando quindi i dati contabili con i dati rilevanti delle utenze (superficie e numero dei componenti) si ottengono le prime simulazioni. Per evitare eccessivi sbalzi, bisognerà agire sui coefficienti di produttività dei rifiuti. Anche in questo caso, si è dell'avviso che i coefficienti minimi e massimi previsti nelle tabelle allegate dal decreto possano essere derogati sulla base di indagini tecniche.

L'entità del prelievo sarà comunque maggiore della Tarsu sia per l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio che per l'inclusione tra i costi da coprire delle spese amministrative di gestione e del costo d'uso del capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il timore è che gli interventi pubblici restino lettera morta. A cominciare dalle province

Riforme della p.a., andamento lento

Pagina a cura
di **LUIGI OLIVERI**

Riforme della pubblica amministrazione alle calende greche. Tranne che non si tratti di interventi mediante i deprecabili tagli lineari, spessissimo le grandi riforme della pubblica amministrazione sono destinate a rimanere pie intenzioni, scolpite, però, su *Gazzetta Ufficiale*.

Il timore è che gli interventi sull'organizzazione dello stato e sull'attività della pubblica amministrazione contenute nelle innumerevoli manovre di sviluppo del 2012 non avranno un destino diverso dal solito.

A cominciare dal riordino delle province, oggetto della bellezza di 4 interventi normativi nel volgere di 13 mesi. Prima il decreto «salva Italia», il dl 201/2011, convertito in legge 214/2011; poi, la spending review, il dl 95/2012, convertito in legge 135/2012; poi, ancora, il decreto legge mai convertito 188/2012 che avrebbe dovuto compiere definitivamente il taglio e l'accorpamento degli enti e, infine, la legge di stabilità per il 2013, la legge 228/2012 che rinvia tutto a tempi migliori.

L'articolo 1, comma 115, della legge di stabilità di fatto fa ritornare le lancette indietro di un anno, tornando esattamente al punto di partenza: l'intenzione, cioè, di realizzare una complessiva riforma dell'ente provincia, fondato su alcuni punti fondamentali. In particolare, la trasformazione in enti di secondo grado, con gli organi di governo dimagriti a causa della soppressione delle giunte ed eletti non direttamente dal corpo elettorale, bensì dai consiglieri dei comuni facenti parte della circoscrizione provinciale.

Il secondo punto dell'attesa riforma è la modifica appunto delle circoscrizioni. Per ridurre il numero degli enti, occorre accorparli, renderli più ampi, aggregando alcune province ad altre.

Il terzo punto è il ridisegno della sfera delle competenze e delle funzioni, che le linee direttive delle tentate riforme del 2012 vorrebbero in gran parte attribuire ai comuni o alle regioni, a seconda che il loro esercizio fosse stato assegnato alle province da leggi frutto della potestà legislativa esclusiva dello Stato o della potestà legislativa concorrente/residuale delle regioni, lasciando alle province solo un nucleo molto contenuto di competenze.

Il quarto punto consiste nel trasferimento del personale e di tutte le risorse strumentali e finanziarie dalle province ai comuni o alle regioni, indispensabile

per il completamento del disegno.

Proprio il rinvio dell'attuazione del riordino contenuto nell'articolo 1, comma 115, della legge 228/2012 rivela quanto complesso sia il compito di portare a termine il riordino.

La legge di stabilità ha assegnato un altro anno di tempo, sia allo stato, sia alle regioni, per giungere alla riforma. È evidente che il tempo reale a disposizione sarà molto inferiore. F

ino a febbraio, quando vi saranno le elezioni, l'argomento sarà forse solo oggetto di impegni da campagna elettorale. Poi, tra avvio del funzionamento del parlamento, procedura di nomina del governo, elezione del presidente della repubblica e attivazione dei primi atti legislativi e normativi, è facile immaginare che si arrivi a fine primavera o inizio estate senza ancora nulla di

concreto per attuare la riforma. E, probabilmente, nel momento in cui il dossier-province verrà nuovamente messo ai primi punti dell'ordine del giorno sarà oggetto di ampie modifiche, necessarie a migliorare di molto un processo di riordino che è fallito per l'eccessiva sua frettolosità e tecnicità.

Un altro rinvio che ormai si trascina da tre anni riguarda l'attivazione del cosiddetto «federalismo fiscale» ma, in particolare, del sistema per determinare uno standard dei fabbisogni e della spesa, tale da classificare gli enti locali in fasce di merito, ai fini della determinazione di regole e sanzioni graduate per il patto di stabilità.

L'articolo 1, comma 428, della legge 228/2012 rinvia di un altro anno l'entrata in vigore di una serie di parametri di virtuosità (per esempio i costi standard, il rapporto corretto tra spesa del

Pagina 5



Misure per la p.a.		
Ambito	Misura	Entrata in vigore
Province	Riduzione del numero delle province, revisione dei confini, modifica del sistema elettorale, modifica delle funzioni - Rinvio	Dal 2013 - un anno di tempo per completare la riforma
Enti locali - virtuosità	Rinvio di un anno della vigenza dei parametri di virtuosità per la distinzione in fasce a fini premiali per il patto di stabilità	Dal 2013 - un anno di tempo
Armonizzazione con riforma Fornero	Iniziativa legislativa per armonizzare il lavoro pubblico alla riforma del lavoro approvata con la legge-Fornero	Dal 2012

personale e spesa corrente, l'equilibrio di parte corrente, il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale), nonché la previsione dei fattori correttivi del tasso degli occupati e del valore catastale ai fini della determinazione dei parametri di virtuosità.

Il prolungamento dell'attesa di queste disposizioni vanifica, nei fatti, ogni possibilità di modificare l'assetto della finanza locale e di regolare i trasferimenti dello stato così da commisurarli alla capacità impositiva e alle corrette necessità di spesa.

Un altro tema che da sempre risulta oggetto di proclami o di riforme soprattutto della carta o delle intenzioni è quello del lavoro pubblico.

La legge 92/2012, la cosiddetta riforma-Fornero, all'articolo 1, commi 7 e 8, rinvia ad un'iniziativa del

ministro della funzione pubblica l'armonizzazione della riforma del lavoro privato con le peculiari regole del lavoro pubblico.

Tale rinvio, nel corso del 2012 ha fruttato solo un fantomatico protocollo tra Palazzo Vidoni e alcune sigle sindacali, per altro volto più che altro a modificare alcune regole sulla valutazione della produttività della riforma-Brunetta, in parte confluire nella spending review.

Dell'attuazione del protocollo si è persa qualsiasi traccia, così come dell'iniziativa legislativa di armonizzazione, che risulterebbe particolarmente urgente e indispensabile, per mettere un punto fermo sulla questione dell'applicabilità anche al lavoro pubblico della riforma dell'articolo 18 e delle nuove regole sul lavoro a tempo determinato.

—© Riproduzione riservata—



La recente decisione del Consiglio di stato sui costi occulti riaccende il dibattito tra i legali

Derivati, niente autotutela locale

I contratti sottoscritti dagli enti non si possono annullare

Pagine a cura
 DI FEDERICO UNNIA

Illegittima la risoluzione unilaterale dei contratti derivati decisa da parte delle amministrazioni locali

Con la sentenza n. 5962/2012, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha scritto la parola fine ad una delle controversie che ha catalizzato, in questi anni, l'attenzione di numerose amministrazioni pubbliche italiane, finite in difficoltà finanziarie per aver sottoscritto dei contratti derivati i cui costi effettivi risultavano occulti.

Una di queste cause, considerata pilota, ha visto contrapposte la provincia di Pisa e due banche, cioè Dexia Crediop spa e Dpfa Bank Plc. La vicenda riguardava contratti derivati (gli swap) over the counter (o Otc), cioè non trattati in mercati regolamentati, e sottoscritti con queste banche nel 2007 dalla Provincia di Pisa, per la ristrutturazione del proprio indebitamento. Il Tar della Toscana aveva dato ragione all'amministrazione pisana, ritenendo legittima la risoluzione unilaterale del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Sentenze che, laddove fosse stata confermata dal Consiglio di stato, avrebbe costituito un significativo precedente per le molte banche in causa con le amministrazioni locali proprio sui costi e le informazioni spesso non correttamente trasmesse agli enti sottoscrittori.

La questione che il Consiglio di stato si è quindi trovato a dover affrontare riguardava la ristrutturazione, avvenuta mediante estinzione dei prestiti preesistente (16 mutui per circa euro 95 milioni), emissioni di prestito obbligazionario (per importo analogo) e sottoscrizione di due derivati con le due banche (rispettivamente per circa 44 milioni e 51 milioni), queste ultime selezionate a seguito di gara ufficiale istituita da apposita commissione su 29

banche partecipanti.

Nel 2009, la Provincia aveva annullato, in autotutela, con efficacia retroattiva gli atti autorizzativi della Provincia stessa relativi ai derivati, disponendo la restituzione alle banche del differenziale, ottenuto dalla Provincia per il primo semestre di operatività. Il tutto sulla base di valutazioni circa un asserito interesse pubblico oltre che di un comportamento non improntato a correttezza e buona fede da parte delle banche. Ora il Consiglio di stato ha disposto l'annullamento delle determinazioni del 2009 della Provincia che annullavano la sottoscrizione dei derivati.

Il punto centrale della controversia ruotava attorno al fatto se gli swap fossero stati caratterizzati o meno da costi impliciti non dichiarati dalle banche o conoscibili, e in via

speculare quindi, se l'operazione fosse da considerarsi effettivamente conveniente per la Provincia, dal punto di vista economico ex art. 41, legge 28 dicembre 2001, n. 441 - sul contenimento del costo dell'indebitamento degli enti pubblici. Nel caso in esame, erano stati sottoscritti due interest rate swap (con collar), di identiche caratteristiche, con le rispettive banche per garantirsi dall'eccessivo rialzo dei tassi di interesse. Per effetto del contratto bilaterale di swap, i contraenti si scambiavano, con riferimento ad un capitale nominale, un flusso d'interesse a tasso fisso con un flusso d'interesse a tasso variabile: a ciascuna scadenza continuativa predefinita, le parti di scambio del saldo dei flussi costituito dallo loro differenziale. In questo caso, il collar riduceva il rischio sul tasso a un corridoio tra il 4,64 e il 5,99% per anno, ed era costituito a sua volta da un cap e da un floor sul tasso, ciascuno a sua volta scomponibile rispettivamente in opzioni call (a comprare) e opzioni put (a vendere), con capitale decrescente (o amortising) nel tempo, su base semestrale, in modo da replicare il piano di ammortamento del prestito obbligazionario della Provincia di Pisa.

Il Consiglio di stato ha quindi riformato la sentenza del Tar Toscana, sez I, 6570, dell'11 novembre 2010 che, nel rigettare il ricorso delle banche, aveva riconosciuto la legittimità degli atti di annullamento della Provincia. Il Consiglio di stato non ha viceversa accolto la domanda risarcitoria delle banche.

«Ritengo la sentenza, ben strutturata, e centrata nell'analizzare elementi centrali della legittimità della stipula di derivati da parte di enti locali, toccando punti di estremo rilievo nell'operatività, quali ad esempio l'ottica in cui si pone l'ente nel momento di valutazione e autorizzazione dell'operazione» spiega

Marco Lantelme, partner di Carnelutti Studio Legale Associato, esperto di diritto dei mercati finanziari. «Spesso questa è di breve periodo, cercando oneri bassi all'inizio, con la piena consapevolezza, anche se non riconosciuta, che con l'avvicinarsi delle scadenze tali oneri possono divenire più elevati. Valutazione, in questi termini, abbastanza comune da parte degli enti ad es. locali in circostanze analoghe, che viene tuttavia sistematicamente disconosciuta in momenti successivi. La sentenza contiene anche numerosi spunti, che se fatti propri dalle autorità nelle proprie valutazioni dovrebbero indurre a responsabilizzare gli enti, e i funzionari che autorizzazione le operazioni. Vista la MiFID, sarebbe di interesse conoscere qual è la posizione dell'Autorità giudicante ora nel nuovo regime, sull'obbligo o meno da parte delle banche di comunicare eventuali costi impliciti» conclude Lantelme.

— © Riproduzione riservata —

Pagina 6



Aiuti dal comune erogati dall'Inps per nuclei numerosi con redditi inferiori a 24 mila euro

Assegni familiari al rush finale

In scadenza le richieste relative alle nascite del 2012

Pagina a cura
di **CARLA DE LELLIS**

Conto alla rovescia per le richieste degli assegni per la terza visita della cicogna. Un piccolo aiuto, a mamma e papà, che arriva dal comune di residenza della famiglia. Un assegno familiare, aggiuntivo e cumulabile con ogni altra eventuale prestazione familiare, concesso direttamente dall'ente locale e materialmente erogato dall'Inps. Entro fine mese vanno presentate le domande per l'anno 2012 e lo possono fare le famiglie con almeno tre figli minori, in presenza di Ise non superiore a 24.377,39 euro per complessivi 1.758,77 euro annuali (dati relativi al 2012). Scongiurato il rischio Imu; infatti, ai fini della determinazione dell'Isee, l'Inps ha precisato che sopravvive la disciplina dell'Ici.

Un aiuto a mamma e papà. Operativo dal 1999 l'assegno familiare è concesso dai comuni, mentre la relativa erogazione avviene da parte dell'Inps. Consiste di un assegno mensile erogato per tredici mensilità ed è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia. Ne hanno diritto i nuclei familiari con almeno tre figli

minori e va richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la domanda. Nel dettaglio, per aver diritto all'assegno familiare occorre essere prima di tutto un cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello stato. Poi bisogna avere un nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli dello stesso richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo; essere in possesso di risorse reddituali e patrimoniali, riferite al nucleo familiare, calcolate in base all'indicatore della situazione economica (Ise), non superiore ai predeterminati valori che sono rivalutati annualmente. Per l'anno 2012, le cui istanze vanno presentate entro la fine del mese, l'Ise per il diritto alla prestazione è fissato in misura pari a 24.377,39 euro con riferimento a un nucleo familiare di cinque componenti (genitori più i tre figli minori); quando il nucleo familiare risulti più numeroso, il dato deve essere riparametrato.

Quanto dura il diritto all'assegno. L'assegno familiare, cumulabile con ogni

altra prestazione, spetta dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti reddituali richiesti (Ise) oppure dal 1° giorno del mese in cui

matura il requisito relativo alla composizione del nucleo (almeno tre figli minori), se l'evento si è verificato nel corso dell'anno. La presta-

zione non è più dovuta dal 1° gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito, oppure dal 1° giorno del mese successivo a quel-

lo in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo (mese successivo a quello durante il quale il nucleo familiare ha perso la presenza di tre figli minori perché, per esempio, uno è diventato maggiorenne).

Quanto vale l'assegno. L'importo dell'assegno familiare è prefissato dalla legge e la sua misura è annualmente rivalutata in base del tasso Istat. L'importo dell'assegno mensile per il 2012 (anno per il quale, si ripete, vanno presentate le domande entro il 31 gennaio) è pari a 135,43 euro; pertanto, su base annua (ossia per 13 mensilità), la prestazione vale 1.758,77 euro. Attenzione; perché la famiglia possa aver diritto all'intera prestazione è richiesto, inoltre, che il valore Ise non superi l'importo pari alla differenza dell'Ise previsto per il diritto alla prestazione e la misura dell'assegno su base annua: quindi euro 22.594,87 (cioè euro 24.377,39 meno euro 1.758,77). L'assegno, come già accennato, è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Le modalità di pagamento. L'Inps provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il richiedente, a tal fine, deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità: bonifico bancario o postale; allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per cap, previo accertamento dell'identità del percettore; da un documento di riconoscimento; dal codice fiscale; dalla consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in posta prioritaria.

La domanda al proprio comune. Per aver diritto all'assegno familiare la domanda va presentata direttamente al proprio comune di residenza entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo quello per il quale si fa richiesta. Il 31 gennaio prossimo scade il termine per presentare le richieste relative all'anno 2012.

Pagina 16



REQUISITI E IMPORTI

Valori	Anno 2012
Misura intera mensile dell'assegno	135,43 euro
Misura intera annuale dell'assegno (13 mensilità)	1.758,77 euro
Valore Ise per il diritto alla prestazione ⁽¹⁾	24.377,39 euro ⁽²⁾
Valore Ise per la misura della prestazione ⁽¹⁾	22.594,87 euro
Valori	Anno 2013 ⁽³⁾
Misura intera mensile dell'assegno	139,50 euro
Misura intera annuale dell'assegno (13 mensilità)	1.813,50 euro
Valore Ise per il diritto alla prestazione ⁽¹⁾	25.108,72 euro ⁽²⁾
Valore Ise per la misura della prestazione ⁽¹⁾	23.295,22 euro

1. Valore Ise per il diritto alla prestazione relativo a un nucleo familiare standard (cioè di cinque persone); per nuclei di composizione diversa, il dato deve essere riparametrato
2. Valore Ise relativo a un nucleo familiare standard (cioè di cinque persone)
3. Dati provvisori, in attesa di pubblicazione in G.U. del comunicato della presidenza del consiglio dei ministri

C'è anche il sostegno per la maternità

Oltre all'assegno per il nucleo familiare, i comuni riconoscono il diritto anche a un assegno per la maternità. Spetta alle donne, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento. La prestazione, anche in questo caso, va richiesta al comune di residenza ma in un termine ridotto, ossia entro sei mesi dall'evento (che può essere la nascita, un'adozione o anche l'affidamento). La prestazione, che viene liquidata sempre dall'Inps, spetta in misura intera se la richiedente non

percepisce un'altra indennità, di maternità obbligatoria; in caso contrario, si ha comunque diritto alla quota differenziale (differenza tra indennità già percepita e indennità concessa dal comune). Per gli eventi ricadenti nell'anno 2012, l'assegno di maternità vale complessivamente 1.623,95 euro ossia euro 324,79 euro per cinque mensilità, e spetta a condizione che il nucleo familiare (con riferimento a quello standard fissato dalla legge in tre componenti: mamma, papà e figlio) possieda un Ise non superiore a euro 33.857,51.

Per l'Isee sopravvive l'Ici

La domanda di concessione degli assegni dei comuni (sia assegno familiare che di maternità) deve essere sempre accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che contiene la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, evidentemente finalizzate al calcolo dell'Ise che è il requisito economico che discrimina il riconoscimento o meno delle due prestazioni.

I redditi da considerare sono quelli che risultano dall'ultima dichiarazione fiscale dei componenti il nucleo familiare (Cud, 730, Unico); i patrimoni a cui fare riferimento, mobiliari e immobiliari, sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della Dsu. Con riferimento alla voce del patrimonio immobiliare, la disciplina dell'Ise stabilisce che va considerato il valore Ici degli immobili (case, terreni ecc.), ossia il valore che scaturisce dal prodotto della rendita catastale, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore «100». Con l'avvento dell'Imu, che ha sostituito l'Ici, si è presentato il problema del come (continuare a) considerare il patrimonio immobiliare, anche in considerazione del fatto che il valore

degli immobili ai fini Imu è molto più elevato dello stesso valore ai fini Ici (c'è un surplus di rivalutazione del 60%). Ma l'Inps, fortunatamente, ha scongiurato il rischio del rincaro.

Infatti, con il messaggio n. 21318/2012 ha dato istruzioni «sul valore da indicare ai fini dell'individuazione del patrimonio immobiliare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica (Ise) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)», spiegando che si continua a considerare il valore ai fini Ici.

Infatti, ha detto: «Si informa che nelle more dell'emanazione del Dpcm previsto dall'articolo 5 del decreto legge 2 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (si tratta della riforma dell'Ise prevista dalla Manovra salva-Italia), per le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate nel 2013, sentito il ministero del lavoro e delle politiche sociali, occorre continuare a prendere a riferimento il valore degli immobili definito ai fini Ici al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione e non il valore ai fini dell'Imu».

Le misure operative dal 19 gennaio che adeguano il codice della strada alle norme Ue

La patente rinnova la sua veste

Modello a misura di contraffazione. Addio ai tagliandi

Pagina a cura
 DI STEFANO MANZELLI
 ED ENRICO SANTI

Una patente di categoria Am per la guida dei ciclomotori già a 14 anni, nuove regole per ottenere o rinnovare la licenza di guida con inibizione alla circolazione sul territorio nazionale degli autisti stranieri più negligenti. Sono alcune delle novità in vigore dal 19 gennaio 2013, previste dal dlgs 59 del 18 aprile 2011 che ha recepito le direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE e dall'ulteriore dlgs correttivo licenziato dal governo il 22 dicembre 2012, che dà attuazione alla direttiva 2011/94/UE.

Nuovo modello di patente. La patente dovrà essere fabbricata in policarbonato. Particolare attenzione viene posta sulla sicurezza fisica della patente di guida che è minacciata dalla produzione di schede false e dalla contraffazione. Allo scopo, dovranno essere utilizzate schede insensibili ai raggi UV e particolari tecniche come il fondo arabescato di sicurezza, gli elementi variabili ottici e l'incisione al laser. La patente di guida avrà su entrambe le facciate, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa.

Rilascio della patente. Per quanto riguarda i requisiti per il rilascio della patente, il dlgs 59/2011 pre-

vede che oltre alla residenza come definita dal codice civile si considererà anche la residenza «normale», cioè il luogo in cui una persona dimora per almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali (oppure solo personali) che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Per residenza «normale» si intenderà anche il luogo, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro stato comunitario

Patente Am

Patenti comunitarie ed extracomunitarie

Guida senza patente

Carta di qualificazione del conducente

Le novità

Per guidare ciclomotori a due o tre ruote e quadricicli leggeri servirà la patente Am, conseguibile a 18 anni o (senza trasportare passeggeri) a 14 anni. Resta valido il patentino fino al momento della sua sostituzione d'ufficio (per rinnovo, smarrimento, deterioramento)

Al posto della sospensione o revoca della licenza di guida straniera scatteranno la sospensione o la revoca del diritto di guidare, con l'interdizione alla guida in Italia

La guida senza patente è illecito penale. Invece, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro e la sospensione della licenza per chi guida con patente diversa da quella prescritta, purché di «sottocategoria» rispetto a quella richiesta

I conducenti titolari di patente di guida italiana dovranno comprovare l'assolvimento degli obblighi di qualificazione e formazione attraverso l'acquisizione del codice unionale «95» sulla patente di guida, anziché attraverso il rilascio della CQC in formato card. La stampa della CQC in formato card resterà necessaria per i titolari di patente di guida rilasciata da stato non appartenente all'Unione europea ovvero allo Spazio economico europeo

o dello spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Secondo quanto disposto dal decreto correttivo, sulla patente di guida in formato card non saranno più apposti tagliandi adesivi in caso di cambio della residenza; questo dato dovrà essere solo annotato al ced della Motorizzazione. Il prefetto potrà disporre la revisione della patente di guida nei riguardi di un soggetto

al quale siano state applicate misure amministrative in quanto detentore di sostanze stupefacenti per uso personale.

Patente Am. Di grande impatto è la previsione della patente di categoria Am per la guida di ciclomotori a due o tre ruote e di quadricicli leggeri. Questa licenza può essere conseguita a 18 anni oppure, con il divieto di trasportare passeggeri, già a 14 anni. Nella fase transitoria

iniziale resteranno salvi i diritti dei titolari del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore che sarà considerato equipollente alla nuova licenza.

Peraltro, le disposizioni sanzionatorie relative alla patente Am saranno applicabili anche ai conducenti titolari di patentino. Il certificato di idoneità alla guida sarà automaticamente sostituito d'ufficio nella patente Am al momento del rinnovo. Sulla licenza Am saranno registrati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul patentino, comprese le decurtazioni di punti. Gli istituti scolastici dovranno cessare di tenere i corsi di formazione ai fini del conse-

guimento del patentino, in quanto non più previsti ai fini del conseguimento della patente di categoria Am.

Conducenti minorenni. L'art. 21 del dlgs 59/2011 riscrive l'art. 219-bis del codice della strada introduce l'inapplicabilità ai conducenti minorenni del ritiro e della sospensione e revoca del documento di guida.

Stante il principio della non applicabilità delle sanzioni amministrative nei riguardi dei minorenni, a questi soggetti negligenti potrà essere somministrata semplicemente la revisione del documento di idoneità alla circolazione e la decurtazione di punteggio.

© Riproduzione riservata



Inibizione alla guida, semplificate le comunicazioni infraUe

Il dlgs 59/2011 prevede la soppressione della norma che consente di sospendere le licenze di guida rilasciate da uno stato estero. In particolare al posto della sospensione o revoca della licenza di guida straniera scatteranno la sospensione o la revoca del diritto di guidare. Si applicherà quindi non più la sospensione della licenza, ma la semplice interdizione alla guida in Italia per un periodo pari a quello previsto per la sospensione oppure, ove sia prevista la revoca, per un periodo di 2 anni o (in caso di guida con alcol o droghe) 3 anni. Per le patenti non italiane scadute di validità saranno ridefinite le sanzioni in base all'acquisizione o meno della residenza in Italia. Il decreto correttivo del dlgs 59/2011 semplifica le procedure per la notifica dei provvedimenti di inibizione alla guida sul territorio nazionale nei confronti di titolari di patenti di guida rilasciate da stati esteri particolarmente negligenti. Per questi trasgressori scatterà l'immediato ritiro della patente, se necessario, e una modalità particolare di elezione di domicilio per il seguito del procedimento sanzionatorio.

Sanzioni variabili se il documento manca o è diverso dal previsto

Il decreto correttivo provvede a differenziare le conseguenze della guida senza patente e della guida con patente diversa da quella prescritta. Non sarà più punito con l'ammenda di cui all'art. 116, comma 5, del codice della strada il titolare di patente di categoria C o D che, avendo compiuto rispettivamente sessantacinque o sessanta anni, sia alla guida di veicoli di categoria C sopra le 20 tonnellate oppure veicoli di categoria D senza aver acquisito lo specifico attestato di idoneità psicofisica prescritto dall'art. 115, comma 2. La guida senza patente costituirà illecito penale punibile ai sensi dell'art. 116, comma 15, mentre invece, con l'aggiunta di un comma 15-bis all'art. 116, scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 4 mila euro e la sospensione della licenza nelle ipotesi di guida con patente diversa da quella richiesta, purché di «sottocategoria» rispetto a quella richiesta. Questo nel caso della patente di categoria A1 o A2 rispetto alla A, di categoria B1 rispetto alla B, di categoria C1 e C1E rispetto alla C e alla CE e, infine, di categoria D1 e D1E rispetto alla D e alla DE.

Corso di qualificazione professionale ad accesso libero

Per quanto riguarda la patente professionale il decreto correttivo del dlgs 59/2011 rimuove alcune incongruità del diritto nazionale rispetto a quello comunitario; inoltre, vengono previste, nell'ambito delle disposizioni nazionali in materia di formazione iniziale e qualificazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di au-

totrasporto di persone e cose, anche le patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E.

Non sarà necessario avere il previo possesso della patente di guida ai fini dell'accesso al corso di qualificazione iniziale. I conducenti titolari di patente di guida italiana dovranno comprovare l'assolvimento degli obblighi di qualificazione e formazione at-

traverso l'acquisizione del codice unionale «95» sulla patente di guida, anziché attraverso il rilascio della CQC in formato card. Dal prossimo 19 gennaio al momento del rinnovo della validità di una carta di qualificazione del conducente già rilasciata a un titolare di patente di guida italiana, nonché in caso di duplicato per furto, distruzione, smar-

rimento o deterioramenti, sarà emesso un duplicato della patente stessa sulla quale saranno stampati il codice unionale «95» e la data di scadenza dell'abilitazione. La stampa della CQC in formato card resterà necessaria per i titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea ovvero allo Spazio economico europeo.